



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA IN
GIURISPRUDENZA**

Tesi di laurea in Storia delle codificazioni e costituzioni moderne

**Il sistema penitenziario italiano alla luce della rivista “Il
Ponte” di Piero Calamandrei**

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Maura Fortunati

Candidato:

Edoardo Puppo

Anno accademico 2023-2024

INDICE

Introduzione

1. Capitolo primo

Origini ed evoluzione del carcere moderno

Introduzione

1.1 Dall'epoca medievale al Cinquecento

1.2 L'epoca mercantilista

1.2.1 – Il Seicento in Italia: le Carceri Nuove e il progetto di Innocenzo X

1.3 L'evoluzione della pena tra Settecento e Ottocento

1.4 Gli Stati Preunitari

1.5 Dall'Unità d'Italia al regolamento del 1891

1.5.1 - Il regime carcerario durante il governo Giolitti

1.6 La disciplina del diritto penitenziario durante il Fascismo

2. Capitolo secondo

La rivista "Il Ponte" del 1949

2.1 Introduzione

2.2 L'inchiesta parlamentare sulle carceri del 1948

2.3 "Chiarimenti" sul regime carcerario fascista

2.3.1 La differenza di trattamento tra i detenuti

2.4 Il carcere femminile

2 Capitolo terzo

Tra passato e presente

3.1 ‘Quello che si potrebbe fare subito’

3.2 Il carcere modello per i detenuti

3.3 Le riforme dopo il fascismo

3.4 Il carcere contemporaneo

3.4.1- Le condizioni del carcere moderno: un retaggio

del passato

Conclusioni

Introduzione

Il seguente elaborato si pone come scopo quello di analizzare l'evoluzione del diritto penitenziario e con esso, la mutazione della concezione della pena.

Nella prima parte della dissertazione vengono analizzati i cambiamenti della funzione delle carceri dal periodo medievale sino a quello fascista. In questi 1500 anni di storia le carceri mutano da luoghi di pura espiazione della pena, la quale aveva un carattere esclusivamente afflittivo, in luoghi di lavoro forzato, specie dal sedicesimo secolo in poi. Soltanto grazie ai principi della Rivoluzione francese e con l'avvento delle prime Costituzioni, le carceri e consequenzialmente la funzione della pena si addolciscono avendo come scopo quello del reinserimento del reo nella società.

Focus di questa tesi è la disciplina del carcere fascista, grazie alle testimonianze dei detenuti, politici e comuni, raccolte nella rivista "Il Ponte" dell'A.V n.3, redatta da Piero Calamandrei nel 1949: fu durante il fascismo che si ebbe un'inversione della tendenza evolutiva degli istituti penitenziari.

Come emerge dal contenuto della rivista, analizzata nel suo complesso all'interno del secondo capitolo, i precetti e le conquiste frutto delle rivoluzioni del XVII e XIX secolo vennero eliminate, in forza di un carcere più duro e ad una pena influenzata dall'emanazione del Codice Rocco del 1931.

Le condizioni di vita dei detenuti nelle carceri fasciste sono degradanti ed assimilabili a quelle dei detenuti durante l'epoca mercantilistica e bassomedievale: dall'alimentazione e dallo stato inumano delle celle e degli edifici atti a contenere gli internati, agli abusi dell'amministrazione penitenziaria.

Scopo della rivista non è solo quello di rimarcare le violenze e il non rispetto dei diritti dei detenuti all'interno delle carceri, bensì quello di sollecitare la formazione e l'intervento di una Commissione d'inchiesta che possa verificare le condizioni dei detenuti, obiettivo già auspicato quarant'anni prima da Turati.

Nel discorso alle Camere, datato ottobre 1948, Calamandrei, nel descrivere la qualità dei membri della Commissione d'inchiesta, esplicita la necessità che questi debbano 'aver visto' direttamente il carcere, tramite le loro dirette esperienze.

Il discorso, succintamente analizzato in seguito, porterà alla creazione della Commissione Persico che dal 1948 al 1953 compilerà dei report sugli istituti penitenziari della Prima Repubblica.

Con la pubblicazione della Costituzione la funzione della pena diventerà esclusivamente quella di rieducazione del detenuto per un futuro reinserimento nella società, e porterà a delle modifiche di singole norme contenute nel Codice penale.

La dissertazione si conclude con il terzo capitolo in cui vengono analizzati gli interventi del legislatore in ambito penale e penitenziario dal secondo dopoguerra sino ai nostri giorni.

Oggetto del suddetto capitolo sono i retaggi del carcere fascista ancora presenti nei nostri penitenziari, e gli interventi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia per non aver previsto una serie di tutele nei confronti dei detenuti

Capitolo 1

Origine ed evoluzione del carcere moderno

Introduzione

L'obiettivo del seguente capitolo è quello di riuscire a ricostruire l'evoluzione storica del carcere, partendo dal periodo medievale, fino ad arrivare al periodo fascista.

L'impresa non è semplice perché la disciplina del diritto penitenziario moderno è disorganica ed è frutto del susseguirsi sia di istituti e di fattispecie diverse, a seconda del periodo storico di riferimento, sia delle diverse finalità stesse delle pene irrogate.

Il termine 'prigione' deriva dal latino *prehensio*, che indicava l'azione di prendere o catturare, mentre la parola 'carcere', deriverebbe dal latino *carcer*, che proviene a sua volta dal verbo *coercio*, che significava costringere: da qui il significato di luogo in cui si restringe e si rinchiede, si castiga e si punisce.

Il suo primo significato fu quello di "recinto" e, più propriamente al plurale, delle sbarre del circo, mentre in un secondo tempo, assunse quello di "prigione", intesa come costrizione o luogo nel quale rinchiedere soggetti privati della libertà personale.¹

Le prigioni nacquero già agli albori delle prime società primitive e avevano la funzione di allontanare ed escludere dal resto dei consociati tutti i soggetti che avevano trasgredito un precetto penale, o che semplicemente erano riconosciuti come pericolosi per l'intera società.

Lo scopo principale del carcere, dunque, era quello di isolare il detenuto, fino all'attesa di un processo, o di un giudizio di colpevolezza; fu soltanto dal XIX secolo che il carcere passò dall'essere mezzo di detenzione preventivo a strumento sanzionatorio.

¹ Informazioni raccolte dal seguente link: <https://www.diritto.it/il-carcere-origini-etimologiche-e-caratteristiche/>

Prima di analizzare le caratteristiche del carcere e del diritto penitenziario medievale, occorre effettuare una premessa sul diritto romano, e la distinzione tra le pene private e quelle pubbliche: le prime erano punite con pene pecuniarie, le seconde, venivano punite con altre pene più afflittive, come l'esilio, la fustigazione e i lavori forzati.

Il carcere non veniva mai preso in considerazione come misura coercitiva in quanto serviva in linea di principio “*ad continendos homines, non ad puniendos*”; era quindi considerato solo come mezzo di coercizione, arresto o detenzione preventiva, allo scopo di assicurare il reo alla giustizia.²

Durante il periodo delle invasioni barbariche, il diritto romano si mescolò a quello barbarico, comprendendo istituti sconosciuti all'ormai caduto Impero Romano come la faida, l'ordalia e il guidrigildo.

Anche la carcerazione venne soppiantata dalle più sbrigative pene corporali ed esecuzioni capitali.³ Un'altra novità furono le pene che non colpivano direttamente l'uomo o il suo patrimonio, bensì quelle che andavano a colpire i suoi diritti civili.

Uno degli istituti più utilizzati era quello dell'esilio o del bando, (dal latino *bannum*). Tuttavia, nonostante il sistema custodialistico applicabile al delinquente non rientrasse nella mentalità barbarica, e a questa fosse addirittura sconosciuto, diversi locali vennero usati come prigioni, comunque rifacendosi a consuetudini e disposizioni di legge del diritto romano⁴: rispetto al carcere romano, veniva comunque preferito lo “stock” ossia il “*cippus* o *trunchus*” dei romani, consistente in un ceppo di legno sistemato all'aperto, possibilmente in una pubblica piazza, al quale veniva immobilizzato il reo con la chiusura dei suoi piedi nei fori del pesante ceppo.⁵

1.1 Dall'epoca medievale al Cinquecento

² R. FESTA, *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, II ed. Napoli, Simone, 1984, p. 6

³ A. PARENTE, *La Chiesa in Carcere*, Ufficio Studi Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia Roma, 2007. p. 23

⁴ A. PARENTE, *La Chiesa in Carcere*, cit., p. 23

⁵ A. PARENTE, *La Chiesa in Carcere*, cit., p. 24

Con il termine ‘Medioevo’ si intende quel periodo storico che parte dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente nel 476 d.C., alla scoperta dell’America, avvenuta nel 1492.

Il Medioevo si divide in Alto e Basso: il primo termina attorno l’anno 1000, mentre il secondo nel 1492.

Questa distinzione, come vedremo, riguarda anche il diritto processuale penale e ‘penitenziario’ dell’epoca. Per tutta la durata di questo millennio, il leitmotiv della detenzione carceraria fu il suo “assicurarsi che certi individui inaffidabili fossero presenti al processo o all’emissione del verdetto”.⁶

Come per il tardo Impero Romano, anche durante il Medioevo, il carcere aveva una funzione puramente preventiva: tuttavia, una prima forma di applicazione del carcere come sanzione si ebbe nell’Alto Medioevo, in casi sporadici, durante il regno di Liutprando (712-744), re longobardo, “il quale stabilì che ogni magistrato fosse fornito di un luogo dove rinchiudere per due o tre anni i ladri non recidivi, dopo che avessero pagato la composizione al derubato. O quando si ammise che il carcere potesse talvolta sostituire sanzioni pecuniarie insoddisfatte o pene infamanti, spesso inopportune per la loro gravità e dannose per l’intera famiglia del colpevole”.⁷

Lo stesso Liutprando modificò ed integrò l’Editto di Rotari del 643 d. C., che introdusse l’istituto del guidrigildo, ovvero una somma in denaro che stabiliva il valore teorico di un uomo o di una donna. Per meglio comprendere la moltitudine degli istituti del diritto penale riporto di seguito una traduzione di un frammento di una legge longobarda che spiega la funzione della faida, dello stesso guidrigildo e della vendetta privata:

«...Per tutte queste piaghe o ferite sopra descritte che siano accadute tra uomini liberi, abbiamo perciò una composizione di maggiore entità rispetto ai nostri predecessori, affinché la faida, che è inimicizia, dopo accettata la sopraddetta composizione, sia proposta e non si richieda più oltre»⁸

⁶ M. R. WEISSER, *Criminalità e repressione nell’ Europa moderna*, Bologna: Il Mulino, 1989, p. 145

⁷ G. TESSITORE, *L’utopia penitenziaria borbonica*, Milano, Franco Angeli, 2002, pag. 23

⁸ Frammenti di Legge longobarda, cc c. 70-75 (anno 643)

L'utilizzo della tortura sui condannati era praticamente sconosciuto durante l'Alto Medioevo: il reo veniva condannato se confessava il proprio crimine, se perdeva nel duello. Per potersi disculpare il reo poteva chiamare Dio come testimone della propria innocenza, tramite dei veri e propri esperimenti atti ad indicare la colpevolezza o meno del sospettato. Tale metodo era conosciuto come Ordalia.⁹

Nel corso dell'Alto Medioevo, quindi, la pena aveva un carattere esclusivamente pecuniario: l'obiettivo del diritto penale era quello di regolare i contrasti tra i consociati tramite l'unica soluzione disponibile che consisteva in un risarcimento da parte dell'autore del reato verso la vittima.

Per tutto il periodo feudale si può quindi parlare di carcere preventivo e carcere per debiti, nei casi in cui il reo fosse stato impossibilitato a risarcire la parte lesa. Non si può "affermare che la semplice privazione della libertà, protratta per un periodo determinato di tempo e non accompagnata da alcuna sofferenza ulteriore, fosse conosciuta e quindi prevista come pena autonoma ed ordinaria".¹⁰

Una funzione particolare al carcere fu attribuita dal diritto penale canonico. Fu infatti il diritto canonico ad adottare per primo la pena carceraria sotto forma di reclusione all'interno dei monasteri, durante il V e VI secolo, per opera della chiesa romana, burgundica, gotica e visigotica. Monasteri e prigioni vescovili erano principalmente destinati ai chierici che avevano commesso reati e agli eretici, chierici o laici.

Il regime carcerario del diritto canonico era estremamente rigido e prevedeva la sofferenza fisica del condannato come mezzo di espiazione e penitenza. Il condannato era tenuto in isolamento assoluto in locali stretti e privi di ogni comodità, e doveva digiunare rigorosamente. La Chiesa cattolica aveva il primato in questo campo poiché, "disponendo della giurisdizione criminale sui chierici e non potendo lecitamente comminare sentenze di morte, fu costretta a ricorrere al carcere e alle pene corporali".¹¹

⁹ Il termine 'ordalia' deriva dall'antico linguaggio teutonico; pare che essa significasse non altro che *gran giudizio*. Gli anglosassoni chiamavano *lada* tale prova, ossia *legittimo esperimento*. Informazioni raccolte da T. BURACCHI, *Origini ed evoluzione del carcere moderno*, Milano, 2004, p. 36

¹⁰ M. PAVARIANI e D. MELOSSI, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX secolo* in T. BURACCHI, *Origini ed evoluzione del carcere moderno*, cit. p. 37), Il Mulino, 1977, p. 21

¹¹ Informazioni reperibili al seguente link:
http://ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

Il sistema delle ammende pecuniarie entrò in crisi con il corso del tempo perché le classi inferiori non potevano permettersi di pagarle; questo fu uno dei fattori che contribuirono all'evoluzione del sistema verso l'introduzione di pene corporali, tipiche del Basso Medioevo.

Il Basso Medioevo fu un periodo caratterizzato da una rivoluzione dell'organizzazione economico-amministrativa e giudiziaria. In Italia nacquero i Comuni, a capo dei quali, talvolta, si imposero come classe dirigente i vassalli dei precedenti feudatari.

Il procedimento accusatorio, che aveva dominato per tutto il periodo altomedievale, venne gradualmente affiancato ed infine sostituito, nel Basso Medioevo, da quello inquisitorio. Quest'ultimo venne introdotto dalla Chiesa, come mezzo per combattere gli eretici Albigesi, per mano di Bonifacio VIII, nel XII secolo. Egli ordinò che "se, nel procedere contro gli eretici, il giudice si fosse accorto essere pericoloso ai testimoni e alla ricerca delle prove che gli accusati conoscessero preventivamente il loro nome, ricevesse in segreto le loro deposizioni".¹²

Nel Basso Medioevo, la criminalità subì una trasformazione radicale che portò a un rapido incremento dei reati contro la proprietà. Si assistette ad un progressivo abbandono delle pene fino ad allora inflitte, sostituite da pene corporali come la flagellazione, la mutilazione e la pena di morte.

Queste sanzioni divennero uno strumento di punizione universale, che sembrava l'unico modo per garantire una certa protezione contro la crescente criminalità delle masse di diseredati. Inoltre, in questo periodo si verificò la centralizzazione del potere, con la conseguente necessità di far percepire ai sudditi l'autorità sempre più centrale dello Stato e di trarre profitto dalle sanzioni pecuniarie inflitte a coloro che violavano la pacifica convivenza.

Nonostante le significative trasformazioni sociali riscontrate rispetto all'Alto Medioevo, il ruolo della prigione all'interno del sistema penale sembrò rimanere sostanzialmente invariato.

¹² Informazioni reperibili al seguente link:
http://ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

Infatti, anche durante il Basso Medioevo, la sua funzione “era quella di essere un luogo di custodia provvisoria per gli imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione dell'estremo supplizio o delle pene corporali, dove gli accusati spesso erano costretti a trascorrere lunghi periodi di tempo prima che il loro caso venisse risolto”.¹³

A partire dal XII secolo, iniziò il declino del sistema economico, politico, sociale, ideologico e di costume del mondo feudale.¹⁴ Le terre prima adibite al pascolo vennero recintate, mentre altre furono espropriate coattivamente. Migliaia e migliaia di contadini, che si erano visti privati dei propri mezzi di sussistenza, si riversarono nelle grandi città che si stavano sempre più ampliando.

Per sopravvivere, questi si trasformarono in mendici, vagabondi e briganti. Questa massa “non occupata”, chiamata da Marx “esercito industriale di riserva”¹⁵, dovette vivere di espedienti e che si diffuse in tutta l'Europa occidentale tra il XV e il XVI secolo. Fu proprio contro questa massa di persone che tutte le misure di prevenzione e di sanzioni medievali si resero inefficaci.

Fu necessario sostituire le punizioni corporali con il lavoro forzato e limitare l'uso delle forme punitive che causavano danni fisici. Allo stesso tempo, la necessità di fornire lo Stato di forza lavoro doveva essere bilanciata a quella di non sottrarre agli imprenditori; in questo modo, talvolta, si preferì mantenere le punizioni corporali, specialmente nelle zone agricole dove la detenzione non era un deterrente efficace a causa delle condizioni di vita dei lavoratori.

Durante il primo periodo moderno, anche i piccoli trasgressori erano soggetti alle pene estreme, come la morte, riservate precedentemente solo ai criminali più pericolosi,

¹³ G. NEPPI MODONA, *Istituzioni penitenziarie e società civile*, in *La costruzione sociale della devianza*, il Mulino, Bologna, 1977, pag. 278.

¹⁴ Informazioni reperibili al seguente link: http://ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

¹⁵ Il fenomeno del brigantaggio, specialmente nei secoli XVI-XVIII, era caratterizzato dalla presenza di gruppi di contadini che, oppressi dal fisco, angariati dai padroni, abbandonano il loro villaggio, si buttano alla macchia, depredano quanto possono depredare, forti delle non celate simpatie delle classi umili. Così in Italia al tempo del mercenarismo, nei secoli XIV e XV; in Francia, alla fine della guerra dei Cento anni, e fin sotto le monarchie assolute, p. es. negli eserciti di Luigi XIV. Vi sono poi epoche di dissolvimento di una determinata classe, durante le quali è facile che in essa si verifichino manifestazioni di brigantaggio. La Germania del sec. XV e dei primordi del XVI è il paese tipico di questa forma: piccoli o grandi feudatari ma specialmente cavalieri, si fanno svaligiatori di monasteri e di cittadini e intervengono nelle faccende politiche, mescolando il carattere di capo partito con quello di capo brigante. Informazioni raccolte sul seguente link: https://www.treccani.it/enciclopedia/brigantaggio_%28Enciclopedia-Italiana%29/

in virtù della concezione che anche un semplice brigante potesse rappresentare una minaccia per via della sua mentalità.

Tuttavia, a partire dal 1600, l'andamento si rovesciò e si cercò di punire i vagabondi con metodi più umani come il bando, i lavori forzati e le galere, concentrandosi sull'uso di prigionie, case di lavoro e correzione.

1.2. *L'epoca mercantilista*

Con l'avvento del mercantilismo¹⁶ si giunse ad una modificazione generale delle società e delle istituzioni all'epoca esistenti.

Nella seconda metà del XVI secolo l'economia e lo sviluppo demografico di parecchi stati europei iniziarono a subire nuovi profondi mutamenti, con rilevanti ricadute sulla politica sociale e sui metodi usati per punire i criminali. "All'arresto della crescita demografica, dovuto al verificarsi di una serie di fattori malthusiani, quali le guerre, le malattie e le carestie, fanno da contrappeso l'apertura di nuove rotte navali - con la conseguente espansione di commerci, mercati e industria - le conquiste coloniali, la nuova immissione sul mercato dei metalli preziosi e l'aumento dei consumi da parte degli strati sociali più ricchi dei centri urbani".¹⁷

Il sorgere di centri abitati sempre più evoluti ed estesi creò una continua necessità di generi di consumo; insieme con la creazione di un sistema finanziario, ciò comportò un'espansione continua del mercato e la garanzia di una domanda costantemente superiore all'offerta.

La mancanza di continuità nell'offerta del lavoro, insieme alla sua bassa produttività, provocò un grande mutamento nella posizione delle classi proprietarie. "Proprio nel momento in cui l'estensione dei mercati e le necessità crescenti

¹⁶ Con il termine mercantilismo si intende un sistema di politica economica (detto anche sistema mercantile o mercantilista) tipico delle grandi monarchie assolute del Seicento e del Settecento, le quali miravano ad accrescere la ricchezza e quindi la coesione e la potenza dello Stato attraverso interventi nell'economia (politiche indirizzate ad aumentare la disponibilità di moneta entro lo Stato, politiche di restrizioni alle importazioni e provvedimenti atti a stimolare le esportazioni, ecc.) basati sul principio che il commercio internazionale fosse da favorire soltanto fino a quando conduceva a un attivo della bilancia commerciale. Il termine, introdotto dai fisiocrati, fu poi ripreso e largamente diffuso dalle critiche che a tale concezione furono mosse dall'economista e filosofo inglese Adam Smith (1723-1790)

¹⁷ D. GARLAND *"Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale."*, cit., pag. 138

dell'innovazione tecnologica richiedevano un maggior investimento di capitali, il lavoro divenne una merce relativamente rara.¹⁸

. Durante l'epoca mercantilista, cominciarono ad affermarsi in Europa sistemi moderni di giustizia penale e di pena. Durante questo periodo la giustizia penale compì il passo decisivo dal settore privato a quello pubblico: vennero infatti promulgati i primi codici penali moderni, che “dovevano avere una portata più ampia, perché le società regolate da tali codici si andavano evolvendo come entità nazionali”.¹⁹ I sistemi continentali continuarono a basarsi sul processo inquisitorio del diritto canonico; le procedure probatorie mantennero immutate i loro caratteri fondamentali. L'insieme delle regole probatorie non venne mai posto in discussione durante l'epoca del mercantilismo, viceversa queste vennero radicalizzate.

Questa trasformazione non aumentò l'imparzialità del sistema di giustizia penale, al contrario: il trionfo del diritto penale pubblico su quello privato conseguì un'arbitrarietà quasi assoluta dell'azione giudiziaria e all'adozione di codici di pena particolarmente severi.

Questi due secoli sancirono lo sviluppo delle monarchie assolute. Fu necessario per i monarchi dell'epoca inasprire le pene e il diritto processuale penale dell'epoca: in particolare si tornò ad utilizzare la tortura come strumento deterrente che faceva sentire ai condannati “il peso del potere e dell'autorità quando udiva le grida del moribondo e vedeva il suo corpo straziato”.²⁰

I giudici continuarono a ritenere che la sporcizia delle prigioni e la loro condizione degradante fossero strumenti appropriati e necessari per intimidire. Verso la fine del sedicesimo secolo, i metodi punitivi iniziarono a subire un graduale ma profondo cambiamento, in cui si considerava sempre di più la possibilità di utilizzare il lavoro dei detenuti. Le trasformazioni economiche portarono a una maggiore valorizzazione della vita umana e lo stato cominciò ad utilizzare la forza lavoro dei criminali, sfruttando anche il sempre crescente aumento della domanda rispetto all'offerta.

¹⁸ G. RUSCHE e O. KIRCHHEIMER, *"Pena e struttura sociale"*, Il Mulino, 1984, pag.75

¹⁹ M. R. WEISSER, *Criminalità e repressione nell' Europa moderna*, cit. p. 82

²⁰ Informazioni reperibili al seguente link:
http://ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

Nella prima fase dell'epoca moderna, si assistette all'introduzione di tre particolari forme di sanzione penale: la servitù sulle galere, la deportazione e le varie forme di "condanna ai lavori forzati". Le prime due forme di pena furono solo temporanee, mentre la terza rappresentò il prototipo di un'istituzione che sarebbe durata fino ad oggi.²¹

Nel corso del periodo mercantilista, si assiste all'instaurarsi di un'istituzione che, nonostante non avesse originariamente intenti assimilabili a quelli del sistema carcerario, finì per influenzare la sua costituzione, determinando una sovrapposizione tra i due, nonostante le differenze teoriche che li caratterizzano.

L'innovazione di quest'epoca è rappresentata dall'utilizzo del lavoro forzato all'interno della madrepatria, dentro istituzioni appositamente concepite per educare i detenuti al lavoro e alla disciplina.

Il primo esempio di tale istituzione è stato il *London Bridewell*, aperto nel 1555 per sradicare dalla città i vagabondi e i mendicanti, che ha adottato un sistema di "assunzione temporanea" al fine di permettere agli imprenditori locali di sfruttare la forza lavoro dei soggetti allo sbando.²²

Queste case di correzione iniziarono a svilupparsi in tutta l'Europa.

Fu l'Olanda, con il *Rasp-huis*, a idealizzare un carcere moderno e più innovativo rispetto al panorama europeo del Seicento, che venne preso come carcere modello da Rusche e Kirchheimer, due sociologi della scuola francofortese, di cui approfondirò il pensiero nei prossimi paragrafi.

Le case di correzione erano degli istituti dove gli internati venivano costretti a dedicare la propria vita quotidiana al lavoro. Lo scopo principale di queste strutture era quello di rendere socialmente produttiva la forza lavoro. Si sperava che, grazie

²¹ Informazioni reperibili al seguente link: http://ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

²² “Su richiesta di alcuni esponenti del clero inglese, allarmati per le proporzioni raggiunte dalla mendicizia in Londra, il Re concesse di usare il palazzo di Bridewell per accogliere vagabondi, oziosi, ladri e autori di reati di minore importanza. Scopo dell'istituzione, che era condotta con mano ferrea, era riformare gli internati attraverso il lavoro obbligatorio e la disciplina. Inoltre, essa doveva scoraggiare altri dal vagabondaggio e dall'ozio e, particolare non irrilevante, assicurare, attraverso il lavoro, il proprio automantenimento. Con un atto successivo del 1576, istituzioni dello stesso tipo vennero erette in tutto il paese.” Citazione reperita sul D. GARLAND, "Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale.", cit., pag. 142

all'addestramento coatto all'interno delle istituzioni, i detenuti acquisissero abitudini lavorative e una formazione professionale, così da poter aumentare la disponibilità di manodopera una volta usciti.

Queste, oltre a contribuire alla nascita del capitalismo, costituirono le fondamenta del sistema penitenziario contemporaneo. Le case di correzione furono le prime in Europa in cui i detenuti erano costretti a lavorare al fine di apprendere l'abitudine al lavoro. In questo primo utilizzo della detenzione come strumento di educazione obbligatoria si può rintracciare l'origine dell'idea di riformare il carattere dei devianti attraverso metodi disciplinari.²³

Le case di correzione erano luoghi dove i prigionieri non generavano profitti per gli appaltatori e dove la disciplina era imposta con rigore, incluse punizioni fisiche e il diritto dei carcerieri di privare i detenuti del loro denaro. Non era obbligatorio per le case di correzione nutrire i prigionieri e spesso questi ultimi dipendevano da amici o familiari per sopravvivere. Nonostante ciò, l'obiettivo principale di questi istituti era di inculcare la disciplina attraverso regolamenti rigidi e inflessibili.

Anche se non è chiaro se le case di correzione abbiano avuto successo dal punto di vista commerciale, esse sono state efficaci per la disciplina e la gestione della forza lavoro. Inoltre, la possibilità di ottenere profitti era un fattore motivante nella loro creazione. Queste istituzioni hanno avuto un impatto limitato sul mercato del lavoro europeo ma hanno influenzato lo sviluppo della punizione del crimine.

Le *house of correction* rappresentano il primo esempio di detenzione laica non solo per la custodia ma anche per la rieducazione dei prigionieri, anticipando il moderno modello carcerario.

Il carcere ha avuto un ruolo importante nel sistema penale mercantilistico del XVII secolo, fornendo un metodo di punizione razionale ed equo che ha sostituito le pene corporali arbitrarie; la creazione delle case di correzione ha aperto la strada alla moderna forma del carcere.

Prima di osservare la sua evoluzione nell'Italia del Seicento, di cui tratterò nel prossimo paragrafo, è necessario elencare le caratteristiche del carcere nell'età

²³ M. IGNATIEFF, *"Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese, 1750-1850."*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1982 pag. 12

mercantilista, partendo da un frammento di Farinacio, un giurista romano dell'epoca. Nel suo libro *"De carceribus et de carceratis"*²⁴, egli descrive il sistema penitenziario dell'epoca come *"carcerem esse mala mansionem, torturae speciem mortique equiparari, si perpetua sit."*²⁵

I detenuti non dovevano subire alcuna pena oltre alla detenzione poiché il carcere non era destinato a punire, ma solo a custodire. Tuttavia, nella pratica, il carcere veniva considerato come una forma di punizione corporale a tutti gli effetti. I detenuti dovevano essere rinchiusi in luoghi luminosi e non in celle oscure e tetre, e non dovevano essere legati poiché questo comportamento andava oltre la semplice custodia e diventava una punizione.²⁶

Questi principi si applicavano solo ai detenuti in attesa di processo; una volta condannati, la detenzione avveniva in locali oscuri e ferrei, sotterranei e con l'uso di catene.

Tuttavia, il carcere aveva uno scarso peso all'interno del sistema delle pene, poiché i delitti più gravi erano puniti con la deportazione, la galera, la fustigazione, la gogna e varie forme di esecuzione capitale piuttosto che con la detenzione. Le carceri erano principalmente riservate a debitori e a persone in attesa di giudizio, e quindi i detenuti avevano il diritto di ricevere visite senza limiti legali da amici e conoscenti. Questo contribuiva alla facilitazione dei contatti tra carcere e mondo esterno.

Nella prigione, la magistratura non si curava di stabilire regolamenti che definissero l'autorità dei carcerieri e il tipo di disciplina da applicare. Il risveglio e il silenzio, il programma di lavoro, l'uso delle catene e le punizioni da infliggere ai detenuti erano lasciati alla discrezione dei carcerieri e dei loro subalterni.²⁷

²⁴ R. CANOSA E I. COLONELLO, *"Storia del carcere in Italia. Dalla fine del '500 all'unità"*, Sapere 2000, Roma, 1984, pag. 17

²⁵ lett. "il carcere veniva descritto come un luogo malsano e equiparabile alla morte se la detenzione fosse perpetua, una sorta di tortura", traduzione del libro T. BURACCHI, *Origine ed evoluzione del carcere moderno*, reperibile sul seguente link: http://ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

²⁶ R. CANOSA E I. COLONELLO, *"Storia del carcere in Italia. Dalla fine del '500 all'unità"*, cit., pag. 18

²⁷ M. IGNATIEFF, *"Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese, 1750-1850."*, cit. pag. 40

Anche le guardie carcerarie ricevevano pagamenti aggiuntivi per compiti specifici, come acquistare il cibo o concedere ai prigionieri il privilegio di restare fuori dalla cella dopo il silenzio. Si verificava una divisione informale del potere tra le guardie e l'élite dei prigionieri, le cui comunità si autogovernavano e si autofinanziavano. Le condizioni di vita all'interno del carcere erano terribili, i detenuti erano soggetti a vessazioni e soprusi da parte dei carcerieri e costretti a vivere in condizioni igieniche deprecabili, in locali umidi, angusti e tetri, preda di insetti e pidocchi.²⁸

Il sovraffollamento delle carceri, dovuto al fatto che le autorità non erano disposte a investire denaro in un'istituzione che non ricopriva ancora un ruolo importante in ambito penale, non contribuiva certo a migliorare la situazione. Tuttavia, i detenuti non erano completamente abbandonati a sé stessi.

Grazie all'istituto della visita, essi avevano la possibilità di migliorare le loro condizioni di vita, che erano spesso misere. Nel passato, quando ancora non esisteva o non era stata completamente formalizzata l'obbligatorietà della pena, la visita costituiva un problema centrale.

Il 'tribunale della visita', composto da giudici, pubblici ministeri, deputati della carità e avvocati dei poveri, coinvolgeva tutti coloro che in qualche modo avevano a che fare con il carcere e consentiva un'indagine approfondita delle varie posizioni individuali sottoposte al suo esame.²⁹

Molteplici erano i poteri di questi tribunali: dalla diminuzione delle pene e dalla scarcerazione per i detenuti per i debiti, alla liberazione per i condannati ai reati più gravi e al provvedere a questi un'eguale ripartizione dei proventi che venivano donati in carità dai fedeli.

Il compito di visitare i detenuti era svolto da diverse compagnie religiose, e a queste, data l'importanza del loro ruolo, erano destinate delle entrate dall'autorità per provvedere alle loro attività. Lo scopo di queste era di assicurarsi che il singolo internato fosse in possesso delle risorse necessarie al proprio sostentamento, e la loro

²⁸ Informazioni reperibili al seguente link: http://ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

²⁹ R. CANOSA E I. COLONELLO, *“Storia del carcere in Italia. Dalla fine del ‘500 all’unità”*, cit., pag. 45

zona d'azione era ampia quanto quella dei tribunali della visita, di cui spesso facevano parte.³⁰

Il carcere mercantile presentava ancora delle similitudini a quello tardomedievale e occupava uno spazio marginale all'interno del sistema penale.

Tuttavia, l'attenzione e l'interesse nei suoi confronti stava gradualmente aumentando e alla fine del Settecento si sarebbero verificate delle condizioni tali da permettere alla detenzione di cominciare a proporsi come pena in grado di sostituire tutte le altre e di ricomprenderle in un unico tipo di punizione.

1.2.1 Il Seicento in Italia: le Carceri Nuove e il progetto di Innocenzo X

La legislazione pontificia intervenne a più riprese nell'Italia del fine Cinquecento e all'inizio del secolo successivo, grazie alla pubblicazione di numerose bolle papali;³¹ la prima in materia carceraria fu emanata nel 1548 da Paolo III. Essa ebbe lo scopo di scarcerare tutti coloro che fossero stati incarcerati senza mandato, per i quali quindi non sussistevano indizi di colpevolezza; di impedire che un detenuto fosse costretto nelle segrete per più di tre giorni lavorativi; e infine di sancire il divieto di interrogare i detenuti su fatti estranei al reato loro contestato.

Altri testi legislativi successivi disciplinarono disposizioni sulla tortura, sul già visto istituto della visita ai detenuti e sull'obbligo di scarcerazione in caso di malattie gravi.

Per comprendere al meglio quanto fosse determinante la legislazione canonica nell'Italia del Seicento, è necessario menzionare il Pontefice Innocenzo X e il suo progetto di ristrutturazione delle carceri romane.

³⁰ Le visite nelle carceri della Roma del VIII secolo erano divise in tre modalità diverse. Nelle visite ordinarie, che avvenivano ogni giovedì, avevano lo scopo di comunicare il rilascio dei detenuti che avevano scontato la loro pena, e di verificare il trattamento penitenziario di quelli che erano ancora in attesa di giudizio. La visita straordinaria non aveva uno scopo prefissato; essendo a sorpresa, era solita occuparsi delle generali condizioni delle carceri, come il vitto o la sanità dell'istituto. L'ultima tipologia di visita era quella 'graziosa' che avveniva a Pasqua e a Natale: in queste occasioni potevano terminare anticipatamente le pene per coloro i quali avevano commesso reati minori. Informazioni trovate sul manuale T. BURACCHI, "*Origine ed evoluzione del carcere moderno*" cap. 2 sez. 2, reperibile sul seguente link: http://ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

³¹ R. CANOSA E I. COLONELLO, "*Storia del carcere in Italia. Dalla fine del '500 all'unità*", cit., pag. 38

Il Pontefice nel 1652 decise la chiusura delle Carceri Savelli, oramai fatiscanti, e di riedificare l'antico Carcere di Tor di Nona, il più importante istituto penitenziario dell'epoca, situato nel rione Ponte, per rinnovare il circuito penitenziario con la costruzione delle "Carceri Nuove".³²

Nel suo progetto, il Pontefice intervenne anche per migliorare le condizioni dei detenuti, le carenze igienico-sanitarie dei locali, e il problema del sovraffollamento delle celle: "il progetto di Innocenzo X si collocava così all'avanguardia in Europa, in quel secolo XVII in cui cominciavano a delinearsi un'accresciuta attenzione e sensibilità rispetto al problema carcerario e al trattamento della devianza."³³

La nuova struttura del Carcere Tor di Nona venne edificato sulla Strada Giulia, poiché la giustizia papale, rappresentata dal nuovo carcere, doveva fare da mediazione tra il cuore religioso della città e il centro del potere politico simboleggiato dal Campidoglio, situato lì vicino.

Il Carcere era composto da due tipi di 'cubicola', quelli segreti, e quelli 'publica'. Questi ultimi si distinguono in relazione ai loro occupanti, anche se la maggior parte degli internati presenti è costituito da poveri, mentre i detenuti civili e anche quelli criminali di delitti non gravi erano raggruppati in un luogo detto 'la scala'.

Nel carcere erano presenti altri *cubicola*, uno per i sacerdoti poveri e i religiosi, e un altro per i detenuti condannati alle 'triremi'³⁴, sia della città, sia per quelli in transito verso Civitavecchia.

L'esposizione del sistema carcerario romano del Seicento è dovuta alla penna di G.B. Scanaroli, vescovo di Sidone e procuratore dei carcerati per l'Arciconfraternita della Carità.³⁵ Nell'appendice della sua opera "De visitatione carceratorum libri tres", egli riporta i dati riguardo i numeri di detenuti presso il carcere Tor di Nona per l'anno

³² L. ANTONIELLI, "Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento", Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, 315 p., 23

³³ L. ANTONIELLI, "Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento", cit., p. 24

³⁴ La condanna 'ad triremes' ossia quella al lavoro forzato del remare sulle galere, iniziò ad essere applicata dal XV secolo. I condannati per i reati più gravi venivano prima rinchiusi nelle segrete, poi trasportati su barche, fino al porto di Civitavecchia, dove venivano smistati nelle galee. Era ritenuta una pena gravissima, per via della scarsa alimentazione, le continue punizioni corporali e l'impossibilità di avere indumenti per coprirsi dal freddo. Informazioni reperibili dal file '20343' di A. PARENTE "Quando il carcere era galera, ed i bagni erano penali", sul sito: <https://www.rassegnapenitenziaria.it/>,

³⁵ R. CANOSA E I. COLONELLO, "Storia del carcere in Italia. Dalla fine del '500 all'unità", cit., p. 37

1652: “nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, entrarono 2670 persone, ne uscirono 2309. I morti in carcere furono 8, gli esiliati 110, gli inviati alle galere 62, i fustigati 9 e i giustiziati 12”.³⁶

La situazione italiana all’inizio del Settecento era ancora in fase di transizione: nonostante la nascita di istituti penitenziari volti a migliorare la condizione degli internati, un piano di edilizia carceraria a livello nazionale, il carcere inteso come ‘pena’ rappresentava ancora un’eccezione rispetto al carcere ‘preventivo’.

1.3 L'evoluzione della pena tra Settecento e Ottocento

Soltanto dal XVIII secolo si iniziò a definire quello che oggi è il carcere moderno. Come già ribadito nei paragrafi precedenti, il carcere inteso come pena non esisteva, al contrario, esso era un istituto utilizzato in via preventiva.

Le case di correzione ospitavano, senza alcuna distinzione, condannati, vagabondi, orfani, anziani, pazzi; non esisteva nessuna discriminazione nel rinchiudere la gente; infatti, chi deteneva il potere le usava allo scopo di allontanare gli «indesiderabili» dalla società.³⁷

Il XVIII secolo fu caratterizzato dall’avvento dell’Illuminismo che determinò effetti essenziali sulla concezione della funzione della pena, e di conseguenza sulla sua esecuzione. Questo fu un periodo caratterizzato da forti spinte ideologico-umanitarie, concretizzatesi nell’opera dei pensatori Illuministi, da importanti avvenimenti politico-militari, quali la Rivoluzione francese ed il crollo dell’Ancien Règime.

Nel 1764, a Livorno, venne pubblicato, clandestinamente ed in forma anonima, per non incorrere negli strali della giustizia, un libretto, poco più che un opuscolo, intitolato “Dei delitti e delle pene”.

Il suo autore, Cesare Beccaria, era un giovane aristocratico milanese, formatosi nel cenacolo culturale dei fratelli Verri³⁸. La sua opera ebbe un’eco assai importante sia in Italia, sia nel resto dell’Europa, dove venne tradotta in più lingue.

³⁶ R. CANOSA E I. COLONELLO, “*Storia del carcere in Italia. Dalla fine del ‘500 all’unità*”, cit., p. 45

³⁷ G. RUSCHE e O. KIRCHHEIMER, “*Pena e struttura sociale*”, cit. p.45

³⁸ Informazioni trovate sul seguente link: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2004/buracchi/cap4.htm>

“Dei delitti e delle pene” racchiudeva, anche se non in maniera totalmente cosciente e mirata, tutto il pensiero di Beccaria circa il carcere moderno, nelle sue caratteristiche essenziali: tassatività e predeterminazione delle pene (una funzione, quindi, esclusivamente preventiva e non punitiva), rieducazione e non afflizione del reo.

Le teorie di Beccaria sulla giustizia penale possono essere divise in cinque parti generali: scopo, procedura, pena, responsabilità e prevenzione. "Quanto allo scopo generale del diritto penale, Beccaria pensava che la legge non doveva servire a proibire certi comportamenti, ma era solo un mezzo della società per regolamentare certe attività necessarie; questo segnava una netta rottura con il passato, quando la riforma aveva sempre comportato un'estensione degli statuti fino a coprire ogni situazione immaginabile"³⁹.

Circa la procedura penale, invece, l'autore ribaltava il concetto tradizionale che aveva costituito la pietra angolare del diritto penale nell'Ancien Règime, insistendo sull'innocenza dell'accusato fino a prova contraria, condannando quindi gli interrogatori segreti, le testimonianze non comprovate, le prove false e come già citato, la tortura.

Per quanto riguarda la pena, l'incarcerazione era l'unica forma adeguabile al crimine con esattezza, graduando la lunghezza della condanna: la certezza della pena era l'aspetto cruciale del sistema di Beccaria. L'imputato, infatti, “se riconosciuto colpevole, doveva scontare la pena; non doveva esserci possibilità di appello o di sospensione [...] allo stesso tempo, minima era la flessibilità nella scelta delle pene, essendo la morte o la deportazione la regola quasi generale, cosicché questa estrema durezza e crudeltà andava ad aumentare l'insicurezza generale della giustizia penale poiché le corti spesso si ritraevano di fronte alle pene severe imposte dalla legge e preferivano non imporne alcuna”⁴⁰.

Riguardo alla responsabilità, Beccaria rifiutava ogni considerazione morale nel giudicare il criminale, e non intendeva tenere conto di elementi personali ed ambientali nel decidere il grado di colpevolezza o la pena necessaria per ogni crimine particolare. Sulla prevenzione del crimine, l'autore dichiarava la sua piena fiducia in un sistema

³⁹ WEISSER MICHAEL, "*Criminalità e repressione nell'Europa moderna.*" cit., p. 119

⁴⁰ Citazione estratta dal seguente link:
http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

legale e procedurale equo e razionale, non solo come mezzo per punire i criminali, ma anche come il deterrente più efficace del crimine.⁴¹

Nel corso dei decenni antecedenti all'opera di Cesare Beccaria, il pensiero illuminista aveva già rivoluzionato l'Europa, preparando il terreno per profonde trasformazioni sociopolitiche. In Inghilterra, filosofi come Thomas Hobbes e John Locke avevano formulato la teoria fondamentale secondo cui la società rappresentava il risultato di un patto stipulato tra gli individui, patto che mirava a trasformare lo stato di natura in uno stato sociale. Questa teoria del contratto sociale implica l'ipotesi che ogni cittadino, in virtù di questo contratto generale, abbia accettato, in modo irrevocabile, non solo le leggi della società, ma anche le conseguenti sanzioni penali alle quali potrebbe andare incontro. In questo modo il criminale “appare allora come un essere giuridicamente paradossale: egli ha rotto il patto, dunque è nemico dell'intera società, e tuttavia partecipa alla punizione che subisce.”⁴²

Occorre ora soffermarci sul modello di carcere moderno che viene formandosi in questo periodo. I primi modelli di carceri moderne nascono in America e sono rappresentati dal Filadelfiano e dall'Auburniano.

Entrambi questi sistemi si fondavano sul binomio pena-lavoro e sul carcere inteso come luogo di espiazione. Il primo, quello Filadelfiano, conosciuto anche come pennsylvanico, deriva il suo nome dalla città di Philadelphia, dove nel 1776 venne aperto il penitenziario di Walnut Street. Il principio ordinatore del sistema filadelfiano prevedeva l'isolamento continuo, sia diurno che notturno, ed era vietata ogni forma di interazione tra i detenuti.⁴³

È indubbio che tale sistema si ispirò fortemente al '*Panopticon*' di Bentham.

Il *Panopticon* fu un modello architettonico che prevedeva l'isolamento totale e continuo del detenuto. Costruito su pianta circolare, esso prevedeva una torre centrale su cui si aprivano le finestre che davano sulle celle, disposte ad anello. Il detenuto era

⁴¹ Informazioni reperibili al seguente link:
http://ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

⁴² Informazioni reperibili al seguente link:
http://ristretti.it/areestudio/cultura/libri/origini_carcere.pdf

⁴³ A. BORZACCHIELLO “*La grande Riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria*” – pubblicato in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.2 - 3/2005, p. 85, e sul sito: http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf

quindi sempre osservato dalle guardie carcerarie che non poteva mai vedere. In quest'ottica il Panopticon trasformava lo spazio della prigione in una perfetta macchina di esclusione e di controllo.⁴⁴

Nel 1818 venne introdotto il sistema auburniano, dal nome della città di Auburn, nei pressi di New York. Questo sistema a metà tra quello comune e quello filadelfiano, prevedeva l'isolamento notturno, ma consentiva il lavoro e i pasti in comune. La ratio di questa scelta si basava sulla convinzione che ciò potesse risvegliare un senso del sociale e al tempo stesso ridurre problemi per la psiche. Questo sistema venne preferito col passare del tempo a quello filadelfiano, e si espanse anche agli altri Stati.

1.4 Gli Stati Preunitari

All'inizio del XIX secolo, in tutto il continente europeo, il tema di una nuova riforma penitenziaria andava affermandosi sempre maggiormente.

Nell'Italia preunitaria, l'eco dell'Illuminismo e dell'opera di Beccaria, erano stati già avvertiti dai governi locali nel tardo XVIII secolo, grazie a primi progetti di riforme carcerarie.

È possibile effettuare un'analisi sulle condizioni delle prigioni nel Risorgimento e nel periodo post-unitario, grazie all'opera *“Sul governo e sulla riforma dei carceri in Italia”* del 1868, di Martino Beltrani Scalia⁴⁵. Egli descrisse come ‘lacrimevoli’ le condizioni delle carceri preunitarie: basti pensare che nell'istituto penitenziario di Aversa, all'inizio del XIX secolo, erano appese al di fuori delle mura delle gabbie contenenti i teschi dei condannati, a testimonianza della crudeltà imperante ancora presente.⁴⁶

In Italia, il Granducato della Toscana fu il primo a recepire i principi riformistici di matrice illuminista. Nel 1786 venne attuata la riforma legislativa, detta “codice leopoldino”, ad opera del Granduca Pietro Leopoldo (poi Leopoldo II) d'Asburgo. Il

⁴⁴ A. BORZACCHIELLO. *“La grande Riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria”* cit., p. 86

⁴⁵ Martino Beltrani Scalia (Palermo, 1828 –1909) è stato un magistrato, senatore ed esperto di carceri italiano. Ricoprì la carica di direttore generale delle carceri dal 1879 al 1898.

⁴⁶ A. BORZACCHIELLO *“La grande Riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria”* – cit., p. 88

suo codice era permeato da principi liberali e prevedeva importanti novità anche nell'ambito penitenziario, come ad esempio le pene pecuniarie, l'ergastolo e il carcere non superiore ad un anno.

Nonostante le riforme del codice leopoldino, le condizioni delle carceri toscane rimasero immutate. Per questo motivo il 9 gennaio 1815, Ferdinando III di Lorena, successore di Pietro Leopoldo, emanò il primo regolamento generale per le carceri in Toscana. Il regolamento stabiliva norme sulle condizioni igieniche, introduceva il diritto dei detenuti a respirare qualche ora all'aria aperta, e garantiva il vitto gratuito per coloro che erano condannati nelle segrete.

A partire dal 1830 si tennero una serie di congressi, non limitati solamente alla sfera carceraria ma estesi anche agli ambiti medico-scientifici, come ad esempio il congresso di Firenze del 1841. Pur non affrontando esplicitamente la questione penitenziaria, tali congressi fornirono preziosi spunti, successivamente integrati nella riforma del 1845.

La suddetta riforma, tuttavia, non intaccò il regime precedente, in quanto il Direttore dell'istituto rimaneva nella posizione apicale della scala gerarchica del sistema penitenziario, e questi aveva l'onere di gestire l'istituto nella totalità dei suoi aspetti. Inoltre, spettava al Direttore il compito di registrare la condotta dei detenuti in appositi fascicoli e decidere, in relazione a questi, se infliggere ulteriori punizioni o proporre il condannato per la concessione della grazia o per altri provvedimenti migliorativi.⁴⁷

Nel 1853 venne emanato il nuovo Codice penale del Granducato della Toscana, il quale confermava l'adozione del sistema di segregazione cellulare del detenuto, ma introduceva per la prima volta l'idea di emendamento del colpevole in aggiunta alla funzione repressiva della pena.

La segregazione cellulare divenne il principio fondamentale di tutte le pene all'interno del Granducato: la conseguenza fu quella di erigere nuove strutture carcerarie. Nel 1854, per verificare le effettive migliorie realizzate dal codice, venne condotta un'ispezione da due medici di Volterra che rilevarono l'inefficacia della

⁴⁷ F. DE ANGELIS e S. TORGE, *“La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi”*, p.12, Aracne Editore, Roma 2011

segregazione cellulare, in riferimento alle condizioni psico-fisiche dei detenuti: su 385 detenuti, solo 35 erano in buona salute.⁴⁸

Il Regno di Sardegna iniziò il suo processo di riforme penitenziarie soltanto con la salita al trono di Carlo Alberto, nel 1831. Il sovrano abolì la confisca dei beni del condannato e mitigò l'utilizzo della pena di morte, riducendo i reati per i quali questa era prevista. Nel 1839 venne promulgato il Codice penale sardo, e come successe per la Toscana, questo comportò la necessità dell'edificazione di nuovi istituti penitenziari.

La riforma risultò fallimentare per tre ordini di motivi: la convinzione dell'impossibilità di poter rieducare gli uomini corrotti, la resistenza e i pregiudizi nei confronti della riforma e infine i costi eccessivi.⁴⁹

Nel 1852, sotto la richiesta dell'allora ministro dell'Interno, venne redatto un rapporto sulle condizioni degli attuali carceri: da questo emerse un "grave *deficit* di strutture e fabbricati a disposizione, nonché la necessità di istituire una direzione generale che garantisse un controllo maggiormente efficace per evitare comportamenti immorali da parte dei detenuti e del personale di custodia"⁵⁰. Alcuni elementi cardine emersi dal rapporto precedentemente citato, come la necessità di una regolamentazione unitaria della materia, trovarono accoglimento. Al contrario, altri aspetti tra cui la realizzazione di nuovi istituti, non furono attuati a causa delle gravi difficoltà finanziarie che affliggevano il Regno.

Nessuna ulteriore modifica venne apportata fino al 1857, quando l'allora Ministro Rattazzi presentò una nuova proposta di riforma carceraria, ispirata ai principi filadelfiani; le modifiche proposte si concentrarono principalmente sulle spese connesse alla costruzione di nuovi edifici e al fine di mitigare il loro impatto sull'erario statale, fu stabilita l'obbligatoria partecipazione anche da parte delle divisioni amministrative.

Per concludere la panoramica degli Stati preunitari è opportuno menzionare i Ducati di Lucca, Parma e Modena, nei quali la volontà di riformare il sistema non si

⁴⁸ A. BORZACCHIELLO "La grande Riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria" – cit., p. 94

⁴⁹ A. BORZACCHIELLO "La grande Riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria" – cit., p. 96

⁵⁰ F. DE ANGELIS e S. TORGE, "La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi" cit., p.11

concretizzò mai in regolamenti effettivi, verosimilmente a causa delle limitate dimensioni dei loro territori.

1.5 Dall'unità d'Italia al Regolamento del 1891

Simultaneamente all'estensione del Codice penale sardo alle province dell'Italia, il neo Governo appena creatosi emanò dei nuovi regolamenti in materia penitenziaria.

Il primo regolamento, del 1861, riguardava le *carceri giudiziarie*. Queste dipendevano dal Ministro dell'Interno, ed erano destinate alla custodia degli imputati, ai detenuti condannati alle pene corporali durante il giudizio di appello e di Cassazione, ai condannati per le pene fino ai sei mesi; era inoltre prevista una commissione visitatrice i cui compiti erano quelli di vigliare sul vitto, la sanità degli ambienti e sulla disciplina.

Il secondo regolamento venne emanato l'anno seguente, nel 1862, e riguardava le *case di pena*; queste ricomprendevano sia le case di forza destinate ai condannati alla reclusione, sia gli stabilimenti penali situati nelle province Toscane. La peculiarità di questi istituti era l'unione della separazione forzata notturna al lavoro diurno in comune per i detenuti. Sempre nello stesso anno, mediante regio decreto datato 9 ottobre 1861, numero 255, fu formalmente istituita la *Direzione Generale delle Carceri*, la quale era subordinata al Ministero dell'Interno. Tale istituzione fu concepita per sostituire l'Ispettorato Generale delle Carceri, una precedente divisione ministeriale creata nel 1849 dal Regno Sardo. L'Ispettorato Generale delle Carceri era originariamente guidato da un ispettore generale. Con la creazione della Direzione Generale delle Carceri, si nominò il primo direttore generale; tale incarico fu assegnato all'avvocato Giuseppe Boschi, precedentemente in carica come ispettore generale⁵¹.

Le case di relegazione vennero regolate con r.d. 28 agosto 1862, n. 813. I condannati alle case di relegazione si dividevano in due categorie: la prima riguardava i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, in base a quanto disposto dal Codice penale del 1859, la seconda tutti gli altri reati.⁵²

⁵¹ Boschi, fu senatore del Regno d'Italia nella XIII legislatura nell'ambito della categoria 17, e nominato Ispettore Generale delle Carceri, ricoprì questa posizione di responsabilità dal 1861 al 1870

⁵²<http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/document.aspx?uri=hap:localhost/repertori/R087730#:~:text=Le%20case%20di%20relegazione%20vengono,la%20seconda%20tutti%20gli%20altri.>

Un ultimo regolamento, sempre datato 1862, riguardava invece le *case penali di custodia*: in queste strutture venivano destinati i condannati alla pena di custodia in base a precisi articoli del Codice penale e del Codice penitenziario; o ancora gli arrestati per correzione paterna in base a leggi civili.⁵³

Per comprendere il regime carcerario del post Unità d'Italia e le condizioni degli istituti penitenziari, è necessario accennare il lavoro di Federico Bellazzi; nel 1866 scrisse un'opera intitolata "*Prigioni e prigionieri del Regno d'Italia*", dapprima affrontando il problema del sovraffollamento, poi degli ingenti costi che gravavano sull'erario dello Stato e infine trattando il fenomeno delle evasioni⁵⁴

In conformità alle fonti dell'epoca, dopo la realizzazione dell'Unità d'Italia, le strutture carcerarie giudiziarie ammontavano a 137, le case di pena erano 35, mentre i bagni penali erano 25; tuttavia, tra tutti questi istituti, solamente 18 erano considerati in buone condizioni, secondo le valutazioni del deputato. Le condizioni di vita dei detenuti all'interno delle carceri mostravano notevoli variazioni da una regione all'altra. Nell'Italia meridionale, la disponibilità di posti nelle prigioni risultava nettamente inferiore alle necessità, portando al trasferimento di numerosi condannati nelle carceri del nord, con conseguenti impatti negativi sulla convivenza tra di essi.

Come già accennato, Bellazzi affrontò nel suo lavoro anche il tema delle evasioni, attribuendone la responsabilità alle condizioni degli edifici, alla confusione nei sistemi, alla pratica di colloqui eccessivamente liberi, specialmente nel sud, e alla corruzione del personale di custodia. Nel ventennio compreso tra il 1870 e il 1890, mentre l'immobilismo legislativo caratterizzava il periodo, si registrarono episodi di violenza e malcontento principalmente tra gli agenti di custodia, più che tra i detenuti stessi.

Le influenze significative sul sistema penitenziario di quel periodo derivavano dalla politica legislativa in materia penale. Il codice Sardo del 1859 e le leggi di pubblica sicurezza del 1865 crearono un clima di sospetto, associato alla concezione classista della società, come delineato nel Codice.

⁵³<http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/document.aspx?uri=hap:localhost/repertori/R087730#:~:text=Le%20case%20di%20relegazione%20vengono,la%20seconda%20tutti%20gli%20altri.>

⁵⁴ F. BELLAZZI, *Prigioni e prigionieri del Regno d'Italia*, Tipografia Militare, Firenze 1866, pp. 153 e ss.

Il codice sardo rimase in vigore fino al 1889, quando venne emanato il nuovo codice Zanardelli. Quest'ultimo rifiutò completamente la pena di morte, i lavori forzati, la relegazione e le pene infamanti. Le vecchie pene corporali scomparvero, sostituite da una nuova classificazione, comprendente pene privative della libertà, pene pecuniarie e pene interdittive. Tra le novità introdotte, vi erano anche le disposizioni per la libertà condizionale, consentita solo in circostanze particolari e rare, e gli arresti domiciliari, riservati alle donne e ai minori non recidivi, purché la pena non superasse un mese. In conclusione, questo codice sembrò promuovere concretamente il rispetto per l'essere umano, anche quando detenuto, almeno fino all'emanazione del Regolamento carcerario del 1891.⁵⁵

Il nuovo regolamento, composto da un totale di 891 articoli, venne elogiato come un modello esemplare nel suo genere. Tuttavia, il grave stato di decadenza delle strutture carcerarie non solo ne impedì l'attuazione, ma ne precluse anche la possibilità di sperimentazione.

Un presupposto essenziale per la messa in atto del regolamento del 1891 era la piena realizzazione della legge del 1889 sull'edilizia penitenziaria⁵⁶, che richiedeva un finanziamento iniziale di 15 milioni. Gli istituti costruiti in questo periodo si orientarono seguendo il modello indicato da Crispi, che diventò per un periodo anche presidente della Camera, dando così origine a una nuova tipologia carceraria caratterizzata dal sistema cellulare.⁵⁷

L'applicazione del suddetto regolamento tuttavia suscitò diverse critiche. Nel 1893, l'onorevole Lucchini pubblicò la *“Rivista Penale”*, nella quale descrisse il fallimento della riforma, dovuto ad un non adeguato stanziamento dei fondi promessi e ad un numero non sufficiente di stabilimenti penitenziari.

⁵⁵ F. DE ANGELIS e S. TORGE, *“La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi”*, p.16, Aracne Editore, Roma 2011

⁵⁶ Nel 1890 le dimensioni delle celle venivano fissate dal Consiglio Superiore di Sanità in m. 2,10 x 4 x h 3,30, mentre le dimensioni dei “cubicoli” erano stabilite in m. 1,40 x 2,40 x h 3,30. Solo qualche tempo dopo, con la riforma del 1932 ed a seguito delle vivaci campagne avviate sin dal 1921 contro la segregazione cellulare, sarà introdotto il sistema dei “camerotti”, che consentirà la convivenza da tre a sette detenuti in unità di dimensioni più ampie (25 mq. per posto letto). La riforma penitenziaria del 1889 ebbe il merito di porsi il problema della disponibilità delle strutture. A tal fine si prevedeva di reperire i proventi necessari per l'edilizia penitenziaria dalle lavorazioni carcerarie, dalla vendita di alcuni immobili e da economie realizzate su altri capitoli di bilancio dell'amministrazione carceraria. Informazioni reperibili dal link: <https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00020A/>

⁵⁷ <https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00020A/>

Un'altra critica fu mossa da Filippo Turati, che nel suo discorso pronunciato alla Camera il 18 marzo 1904, così descrisse le condizioni del detenuto, alla luce del nuovo regolamento:⁵⁸

*“il condannato è vestito di quella infame divisa che lo rende [. . .] oggetto di ludibrio e di ripugnanza a chiunque lo vede; gli si toglie il nome e il cognome, ogni senso della sua individualità, e sul camiciotto gli è cucito un numero, col quale sarà sempre chiamato, come ad ammonirlo che egli ha cessato di essere una persona, un individuo, un essere umano.”*⁵⁹

1.5.1 - Il regime carcerario durante il governo Giolitti

Il regolamento del 1891 subì delle modifiche nei primi anni del Novecento, specialmente in relazione agli ancora esistenti ed utilizzati strumenti di coercizione fisica che andavano in netto contrasto con il fine dell'emenda del reo, promosso dal Codice Zanardelli.

Durante il governo Giolitti, in carica come Ministro e come Presidente del Consiglio dal 1901 al 1914 (salvo brevi interruzioni), venne emanata una serie di regi decreti volti a riformare il regime carcerario. La prima modifica fu introdotta con il r.d. 2 agosto del 1902, n. 337 che abolì l'uso della catena al piede per i condannati ai lavori forzati. Sempre sul finire del medesimo anno, Giolitti emanò il 28 settembre una circolare indirizzata ai direttori delle carceri, nella quale lamentava casi in cui il divieto era stato ignorato; ciò a riprova del fatto della difficoltà per taluni funzionari amministrativi a recepire riforme più liberali in materia.⁶⁰

Una successiva modifica fu introdotta con l'emanazione del r.d. 14 dicembre, n. 484: questo stabilì la revoca della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura. Tale

⁵⁸ F. DE ANGELIS e S. TORGE, *“La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi”*, cit., p.18,

⁵⁹ F. TURATI, *“Dal Sepolcro dei vivi”*, in *Discorsi parlamentari di Filippo Turati*, Vol. I, Tipografia della Camera dei deputati, Roma 1950, p. 315

⁶⁰ A. BORZACCHIELLO *“La grande Riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria”* – cit., p. 131

provvedimento fu principalmente motivato dalla mancata efficacia di suddetti metodi come deterrente effettivo per i comportamenti indisciplinati, piuttosto che dalla volontà di umanizzare le gravi condizioni di vita della popolazione detenuta. Le punizioni vennero sospese a seconda delle condizioni fisiche del detenuto, e a quest'ultimo furono riconosciute nuove misure premiali, come la possibilità di acquistare libri o di tenere il lume della candela acceso durante la notte.⁶¹

Un terzo settore su cui si concentrò l'azione riformatrice nei primi anni del Novecento riguardò l'impiego dei condannati nelle attività di bonifica di terreni incolti o malarici, disciplinato dalla legge del 26 giugno 1904, numero 285.

Le prime critiche al Presidente del Consiglio emersero dalla pubblicazione del volume di statistica carceraria per il quadriennio 1903-1907, curata da Alessandro Doria⁶², Direttore Generale delle Carceri. Doria lamentava che la disciplina delle carceri fosse stata compromessa dalla riforma del 1903, la quale aveva attenuato l'afflittività del sistema disciplinare, tentando di fare leva sul senso di responsabilità del detenuto. Un altro punto critico era la questione degli agenti di custodia; questi protestavano e reclamavano condizioni di lavoro migliori. Le loro richieste vennero soddisfatte grazie al r.d. del 24 marzo 1907, n. 150 che mirò a disciplinare il livello di formazione degli agenti, il quale, comunque, rimase relativamente basso, così come le loro condizioni lavorative all'interno della struttura penitenziaria. Nonostante la nuova normativa presentasse miglioramenti, essa, non riuscì a risolvere completamente la questione dell'ostilità persistente tra il personale di sorveglianza e i detenuti.

Al drammatico quadro presentato da Doria, seguì un celebre discorso di Filippo Turati⁶³ che nella stessa seduta della Camera dei deputati menzionata nel paragrafo precedente, criticò aspramente sia il Presidente del Consiglio che il Parlamento stesso,

⁶¹ A. BORZACCHIELLO *“La grande Riforma, breve storia dell’irrisolta questione carceraria”* – cit., p. 133

⁶² Esperto italiano di questioni carcerarie (Genova 1851 - Roma 1925), Doria entrò nell'amministrazione delle carceri giovanissimo e giunse al grado di direttore generale (1902-12); fu consigliere di stato. Apportò importanti riforme al sistema penitenziario italiano, precludendo alle innovazioni penali apportate dal codice Rocco (1930)

⁶³ Filippo Turati trascorse un relativamente lungo periodo in carcere. La sua indignazione per l'inefficienza e la violenza del sistema carcerario del suo tempo in gran parte deriva dalla esperienza fatta in quel luogo, ed infatti egli è il primo a denunciare che l'indifferenza verso quel sistema è basata sulla inesperienza dei fatti

rei di non aver la minima conoscenza in materia carceraria. Circa la realizzazione di un'efficiente commissione d'inchiesta, Turati affermò:

*«Se volete una commissione efficace in questa materia non la dovete comporre di consiglieri di Stato o di eccellenti burocrati, pieni di esperienza legislativa o regolamentare, ma dovete cercare delle forze vive, degli apostoli veri, che abbiano il coraggio di squarciare i veli, di mettere a nudo tutte le vergogne del nostro sistema carcerario».*⁶⁴

In riferimento al Governo e ai suoi membri, utilizzò parole più dure:

*«... è un mondo misterioso, ignorato da tutti, a cominciare dal ministro dell'Interno, e lo dico a suo onore, perché non fosse ignoto anche a lui, egli, che al postutto, per quanto ministro dell'Interno, è un galantuomo e un galantuomo intelligente non avrebbe indugiato un minuto ad iniziare sul serio una radicale riforma»*⁶⁵

L'assenza di cambiamenti legislativi influì senz'altro sul rapporto tra il sistema penitenziario e la società civile; infatti, il numero di detenuti rimase praticamente invariato e consisteva principalmente in contadini o individui appartenenti ai ceti sociali meno abbienti.

Durante il Governo Giolitti le ricorrenti interrogazioni parlamentari si traducevano costantemente in un risultato nullo: come è frequentemente accaduto nel corso della storia del sistema penitenziario, il governo si impegnò ad avviare delle riforme che, a causa della mancanza di reale volontà politica o della limitatezza di risorse finanziarie, finirono regolarmente per non essere attuate.

1.6 - La disciplina del diritto penitenziario durante il Fascismo

Il primo dopoguerra fu caratterizzato da un aumento della delinquenza e delle rivolte all'interno degli istituti penitenziari; le cause principali, oltre all'impreparazione

⁶⁴ F. Turati, Intervento nella seconda tornata di venerdì 18 marzo 1904, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XXI, seconda Sessione, Discussioni, pp. 11821-11828

⁶⁵ F. Turati, Intervento nella seconda tornata di venerdì 18 marzo 1904, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XXI, seconda Sessione, Discussioni, pp. 11821-11828

generale degli agenti di custodia, erano le scarse condizioni di vita nelle quali versavano.

Le rivendicazioni degli agenti riguardavano principalmente la riduzione dell'orario di lavoro, una giornata di libera uscita ogni quindici giorni, le licenze, la possibilità di contrarre matrimonio dopo aver compiuto la prima ferma e il poter indossare abiti propri nei giorni e nelle ore di libera uscita.⁶⁶

L'insoddisfazione di questi, dovuta all'immobilismo giuridico degli anni precedenti, culminò nel 1919 quando il Ministro dell'Interno si trovò costretto a chiedere la collaborazione del Ministro della Guerra per fronteggiare le sempre più numerose rivolte.

Nel 1922 fu stabilito il passaggio della competenza della Direzione generale delle carceri dal ministero dell'Interno a quello di Grazia e Giustizia; la decisione di questo trasferimento fu il primo tentativo di riformare il sistema penitenziario alle sue radici.

La causa di questo trasferimento non fu il perseguire un occulto progetto reazionario, bensì il primo tentativo di riformare tutto l'apparato penitenziario, obiettivo tanto caro a Mussolini⁶⁷; egli era stato incarcerato durante la sua gioventù e per questo motivo era più sensibile nei confronti di questa tematica.⁶⁸

Nel 1921 Mussolini scriveva «vanno intensamente promossi i mezzi preventivi e terapeutici della delinquenza (riformatori, scuole per traviati, manicomi criminali, ecc.). La pena, mezzo di difesa della società nazionale lesa nel diritto, deve adempiere sia la funzione intimidatrice che quella emendatrice; i sistemi penitenziari vanno, in considerazione della seconda funzione, igienicamente migliorati e socialmente perfezionati (sviluppo del lavoro carcerario)»⁶⁹.

⁶⁶ F. DE ANGELIS, S. TORGE, "La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi", cit. pag. 19

⁶⁷ F. DE ANGELIS, S. TORGE, "La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi", cit., pag. 20

⁶⁸ G. TESSITORE, "Carcere e fascistizzazione: analisi di un modello totalizzante", Milano, 2005, pp. 7-8

⁶⁹ Informazioni trovate sul seguente link: <https://www.ragazzidentro.it/storia-della-giustizia-minorile-in-italia/1000/>

Il biennio 1930-1931 fu particolarmente significativo; nel 1930 venne emanato il nuovo Codice penale Rocco, mentre nell'anno successivo venne emanato il nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena.

Per quanto riguarda il Codice Rocco, venne meno la differenziazione tra i devianti normali e quelli anormali; se per i primi l'imputabilità era presunta, per i secondi, l'anormalità doveva essere provata in sede giudiziale. Un importante settore che venne riformato con l'entrata del Codice fu quello dell'imputabilità dei minori. Il compimento del quattordicesimo anno d'età divenne il discrimen per l'entrata automatica nel campo della non normalità biologica e psichica del minore. Venne inoltre creato l'istituto dell'"immaturità" fino al compimento del diciottesimo anno d'età, istituto che obbligava la verificabilità dell'imputabilità del minore; tuttavia, egli poteva essere imputabile delle misure di sicurezza, come il riformatorio giudiziario o la libertà vigilata.

In ambito minorile il nuovo art. 169 c.p. introdusse l'istituto del perdono giudiziale, ovvero una causa di estinzione del reato, mentre l'art 176 c.p. introduceva invece la disciplina della liberazione condizionale. Quest'ultima permetteva al minore la scarcerazione prima dei termini in caso di buona condotta. Al periodo fascista si deve la creazione del Tribunale penale per i minorenni, istituito per R.D. n. 1404 del 1934.

Urge sottolineare come con l'emanazione del Codice Rocco, vennero raddoppiate le pene, soprattutto quelle a carattere politico. Il concetto di rieducazione del reo era presente, tuttavia la pena manteneva il suo carattere afflittivo ed intimidatorio.

Come detto precedentemente, nel 1931 venne emanato il regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena con il r.d. 18 giugno 1931 n. 787. Il ministro Rocco nella relazione al regolamento tracciò l'essenza della pena fascista: «per conciliare le varie finalità che si propone, la pena dev'essere mezzo di repressione, di- espiazione, di prevenzione generale e di emenda. Per conseguire tale contemperamento ho creduto opportuno di riassumere in questo primo articolo le leggi fondamentali della vita carceraria: lavoro, istruzione civile, pratiche religiose sono mezzi di rieducazione universalmente riconosciuti di indiscutibile efficacia, e che, d'altra parte, conservano agli stabilimenti di pena il loro carattere essenziale».⁷⁰

⁷⁰ A. BORZACCHIELLO "La grande Riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria" – cit., p. 141

Il lavoro, la pratica del culto cattolico e l'istruzione, che furono le maggiori conquiste per i detenuti nei secoli scorsi, divennero obbligatori. Come si evince dal testo riportato sopra, la funzione principale della pena era quella di deterrenza. Consultando il volume *'Pena e struttura sociale'* di Rusche e Kirchmer, vengono riportati i dati relativi alle incarcerazioni dal 1931 al 1935: nel 1931 l'ammontare dei detenuti era di 281.157 unità, nel 1932 scese a 273.430, nel 1933 toccò i 209.959 internati; il trend si invertì nel 1934 e 1935, biennio in cui i numeri risalirono rispettivamente a 250.651 e 252.255 carcerati.⁷¹

L'art. 78 del regolamento disciplinava le modalità con cui venivano chiamati i detenuti. A differenza del regolamento già citato del 1891, gli internati erano suddivisi in categorie in base alle quali mutava la loro chiamata: potevano essere chiamati con il cognome solamente i condannati all'arresto e i condannati per delitti colposi.⁷²

L'obbligo del silenzio in caso di isolamento e l'utilizzo della cintura di sicurezza, nei casi di necessità, continuavano ad essere utilizzati insieme al trattamento a pane e acqua: continuavano ad essere presenti, dunque, i vecchi sistemi afflittivi.

Due capisaldi per il miglioramento dello spirito umano erano la rieducazione civile e religiosa e il lavoro, disciplinati nel capitolo IX del titolo III del Codice Rocco.

L'istruzione era impartita dal direttore, insieme al cappellano e al sanitario, mentre soltanto al primo era lasciata la scelta dei libri da leggere da parte dei detenuti; il lavoro all'interno, invece, era organizzato per soddisfare la duplice funzione di garantire da una parte le esigenze interne alle carceri e dall'altra quelle delle pubbliche amministrazioni esterne, specialmente quelle militari.

Il 9 maggio 1932 venne emanata la legge n. 547, definita "Carta del lavoro carcerario"; la ratio di tale norma fu quella di superare la concorrenza con il lavoro libero, commissionando parte delle richieste delle pubbliche amministrazioni alle lavorazioni carcerarie. Un'ultima funzione del lavoro era quella della bonifica⁷³: il

⁷¹ G. RUSCHE e O. KIRCHHEIMER, *"Pena e struttura sociale"*, cit. p.114

⁷² A. BORZACCHIELLO *"La grande Riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria"* – cit., p. 142

⁷³ "Seguendo le vostre alte direttive questo lavoro è stato inserito nell'attività di bonifica e ripopolamento della Sardegna, stabilendosi di cedere le colonie penali già bonificate ad enti agricoli o ad organizzazioni di contadini, e trasferire i detenuti in altre zone ove occorrono opere di bonifica" da questa citazione tratta dalla Relazione Del Ministro Guardasigilli, Dino Grandi, al Duce, contenuta nel *"Il Foro*

concetto di bonifica, intesa come attività di emenda del condannato, aveva evidenti finalità propagandistiche. Con la pubblicazione di due volumi pubblicati da Dino Grandi⁷⁴ nel 1941, soprattutto nel secondo, tale fine propagandistico era accentuato dalle fotografie raccolte in esso, nelle quali si evince che il mondo del carcere sembrerebbe avvolto da una cornice di quiete e letizia e la detenzione sembrerebbe essere espiata in luoghi dotati di ogni confort.

Il tema del carcere fascista sarà approfondito *ex post* nel seguente capitolo, in cui ho riportato un insieme di testimonianze contenute nella rivista “Il Ponte” del 1949.

Italiano”, vol. 65, 1940, p. 59/60-63/64, si evince l’importanza e la strumentalità della bonifica, specialmente nel territorio della Sardegna. L’ente ferrarese di colonizzazione prese quindi in gestione le colonie bonificate dai detenuti: la prima fu quella di Alghero (Cuguttu), cui seguirono quelle di Gutierrez, Castiadas e Porto Conte.

⁷⁴ Dino Grandi fu uno dei massimi protagonisti del regime fascista: iniziò come Sottosegretario dell’Interno durante la crisi Matteotti, quindi sottosegretario e poi ministro degli Esteri, ambasciatore a Londra, fino a diventare Presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni ed infine ministro della Giustizia. Informazioni contenute nel seguente link:

<https://www.mulino.it/isbn/9788815093905?forcedLocale=it>

Capitolo 2

La rivista “Il Ponte” del 1949

2.1. Introduzione

Corpo centrale di questa tesi è la rivista “Il Ponte” del 1949 redatta da Piero Calamandrei, politico, giurista e futuro co-fondatore del Partito d’Azione.

La rivista "Il Ponte" ha avuto origine nell’aprile del 1945. La sua lunga storia è stata caratterizzata da una serie di sfide, principalmente di natura economica, in quanto la sua sopravvivenza è sempre dipesa esclusivamente dai contributi degli abbonati. Mai sostenuta da organizzazioni politiche o istituti bancari, e con pubblicità sporadica da parte di alcune industrie, questa condizione ha rappresentato sia una debolezza intrinseca della rivista, sia la sua forza distintiva. È plausibile ipotizzare che sia stata proprio questa indipendenza economica, seppur difficile da mantenere, a consentire a "Il Ponte" di sopravvivere nel tempo.

Sarebbe erroneo sostenere che nel corso della sua lunga vita, "Il Ponte" abbia seguito una linea editoriale costante; al contrario, la rivista ha saputo adeguarsi all'evoluzione dei tempi, offrendo sempre una sua personale interpretazione dei cambiamenti in atto. Partigiana senz’altro, la rivista non è mai caduta nella banalità o nell'accondiscendenza. Si possono individuare tre fasi distintive nella sua storia: quella sotto la direzione di Calamandrei, che tratterò nelle prossime pagine, quella sotto Enriques Agnoletti, e l'attuale.⁷⁵

Il periodo sotto la guida di Calamandrei è particolarmente significativo per comprendere il contesto culturale, politico e sociale in cui la rivista ha visto la luce. Tra il 1937 e il 1941, a Pisa, presso la Normale, Aldo Capitini e Guido Calogero diedero vita al liberalsocialismo⁷⁶. Calamandrei si avvicinò a questo movimento grazie

⁷⁵ Informazioni raccolte dal seguente link: <https://www.ilponterivista.com/la-storia/>

⁷⁶Il liberalsocialismo fu la proposta teorica e politica che pretese di mettere insieme il liberalismo e il socialismo, le libertà individuali e la redistribuzione tendenzialmente egualitaria delle risorse collettive. Fu insomma il tentativo di coniugare in una dottrina politica e in una visione della società i due valori politici della libertà e dell'eguaglianza. Nel secondo dopoguerra il Partito d'Azione che faceva proprie le istanze liberalsocialiste fu (e fu bollato come) un partito di intellettuali senza alcun radicamento popolare e rapidamente scomparve dalla scena politica. Tuttavia, le idee in senso lato (o in senso debole)

all'influenza dei suoi due allievi, Tristano Codignola ed Enzo Enriques Agnoletti, attivi nella Resistenza fiorentina. Questo periodo segnò l'inizio di un distacco dalle idee di Benedetto Croce, documentato attraverso le pagine de "Il Ponte" tra il 1945 e il 1956, contribuendo a definire un nuovo orientamento politico e culturale.

Per "Il Ponte", il liberalsocialismo influì sulla lotta per la Repubblica, sull'indipendenza della magistratura, sulla Corte costituzionale, e sul rifiuto del Patto Atlantico. La rivista contribuì ad un'opposizione continua alla Democrazia Cristiana, identificata come baluardo del conservatorismo politico e religioso, senza risparmiare critiche al bigottismo presente anche nel Partito Comunista. Inoltre, la pubblicazione di uno "speciale" sulla Cina dimostrò un forte impegno verso i popoli oppressi e una profonda considerazione per civiltà diverse.⁷⁷

In questo capitolo della tesi, tratterò un numero speciale della suddetta rivista, quello appositamente pensato come stimolo ed appoggio ai lavori della Commissione parlamentare del 1948, ritenuta da Guido Neppi Modona come “il contributo più organico e completo di conoscenza, documentazione e denuncia della situazione penitenziaria mai espresso dalla classe politica italiana”.

Analizzerò quindi l'editoriale dell'anno V n.3, marzo 1949 della rivista, intitolato “*Bisogna aver visto*”, e quanto scritto da Calamandrei, che apre con le parole pronunciate da Turati alla Camera dei deputati il 18 marzo 1904, in un discorso pubblicato successivamente come opuscolo con il titolo di “*Il cimitero dei vivi*”, cui riporto brevemente:

“Le carceri italiane... rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta: noi crediamo di aver abolita la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono a goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice; “noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei malfattori...”⁷⁸

liberalsocialiste sono quelle che in Italia e in Europa hanno innervato la costruzione delle democrazie costituzionali seguite alla sconfitta del fascismo e del nazismo e pensate proprio per essere antitesi e antidoto ai regimi totalitari. Informazioni prese dal seguente link: <https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=VI12011&id=4>

⁷⁷ Informazioni raccolte dal seguente link: <https://www.ilponterivista.com/la-storia/>

⁷⁸ “Il Ponte”, Anno V-n.3 pag. 225

Dopo aver citato Turati, l'editoriale segue con un'esortazione, da parte di Calamandrei, al Parlamento, di non ignorare l'inchiesta parlamentare dell'anno 1948, ritenendo che i tempi per l'intervento di una commissione ad hoc siano ormai maturi:

[...] *Una inchiesta analoga è stata nuovamente proposta nel 1948. Questa volta⁷⁹ la proposta, sia pure in una forma un po' attenuata, è stata accolta da un guardasigilli di più largo ed umano respiro. La nomina di una commissione è stata promessa: essa potrà avere il vanto di esser composta in gran parte di deputati e di senatori ex reclusi, che, quando andranno a visitare le prigioni vi ritroveranno sulla soglia l'ombra del loro dolore e la guida scaltrita della loro consapevolezza. Intanto, in attesa che la promessa sia mantenuta, si cominciano a radunare in questo fascicolo le testimonianze di coloro che hanno sofferto questi inumani orrori: che son motivo di fierezza per chi ora può ricordare vivo di averli affrontati in difesa di un'idea; ma che sarebbero, per quel governo che conoscendoli continuasse d'ora innanzi a non far nulla per portarvi rimedio, motivo di infamia.⁸⁰*

2.2 - L'inchiesta parlamentare sulle carceri del 1948

Terminato l'editoriale del periodico, la rivista prosegue riportando integralmente la trascrizione dell'intervento di Calamandrei alla Camera dei deputati nelle sedute del 27-28 ottobre 1948.

Calamandrei sollecita un ordine del giorno alla Camera per nominare una Commissione d'inchiesta che verifichi le condizioni dei detenuti nelle carceri italiane; essendo una grande parte del Parlamento del dopoguerra composta da deputati e senatori che avevano sperimentato sulla loro pelle l'esperienza del carcere fascista, egli si rivolge direttamente a loro:

[...] *Vedere! questo è il punto essenziale. Per questo, signor Ministro, ho presentato un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di nominare una Commissione d'inchiesta parlamentare fatta di deputati e senatori, fra i quali siano inclusi in gran numero coloro che*

⁷⁹ Con l'espressione 'Questa volta', Calamandrei fa di nuovo riferimento al già citato discorso di Turati del 1904, il quale propose una commissione di inchiesta: "se volete una commissione efficace in questa materia non la "dovete comporre di consiglieri di Stato o di eccellenti burocrati, "pieni di esperienza legislativa o regolamentare, ma dovete cercare "delle forze vive, degli apostoli veri, che abbiano il coraggio di "squarciare i veli, di mettere a nudo tutte le vergogne del nostro "sistema carcerario". Tuttavia, il ministro del tempo si oppose alla proposta poiché gli pareva una menomazione della sua autorità di governo.

⁸⁰P. CALAMANDREI, *L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura in "Il Ponte"*, cit., pag. 227

*hanno sperimentato la vita dei reclusori; in modo che gli esperti possano servir di guida agli altri in queste ispezioni che dovrebbero compiersi non con visite solenni e preannunciate, come è accaduto di recente nel carcere di Poggioreale, ma con improvvise sorprese e con i più ampi poteri di interrogare agenti carcerari e reclusi, ad uno ad uno, a tu per tu, da uomo a uomo, senza controlli e senza sorveglianza. Solo così si potrà sapere come veramente si vive nelle carceri italiane [...]*⁸¹

Solamente visitandolo, il carcere smetterebbe di essere un mondo a parte per tornare ad essere parte del nostro mondo, sottoposto alle stesse garanzie costituzionali internazionali. Il non guardare, invece, favorirebbe il buio della ragione e la scomparsa di ogni umana solidarietà⁸².

Il tema delle condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari è strettamente collegato a quello della tortura; quest'ultima era (e capita che venga tutt'ora) usata dagli agenti di polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti. Lo stesso Calamandrei ne evidenzia l'importanza e soprattutto la persistenza nell'Europa del secondo dopoguerra, ma in un'altra accezione:

*[...] Ora il fatto che si senta il bisogno di vietare nella civile Europa la tortura vuol dire che nella civile Europa la tortura è tornata in pratica. E quando io parlo della tortura, non intendo riferirmi a quelle crudeltà che, talvolta, per malvagità individuale o per follia ... secondini o agenti, per fortuna costituenti rare eccezioni, possono esercitare sui reclusi per punirli; quando io parlo della tortura, intendo riferirmi a quel metodo di indagine inquisitoria che esisteva come procedimento legale fino a metà del secolo XVIII nei giudizi penali, prima che fosse abolito, per merito soprattutto del Beccaria. È noto che nella procedura penale, fino alla metà del secolo XVIII, la tortura era un mezzo probatorio [...] orbene, onorevoli colleghi, la tortura come mezzo per ricercare la verità rientra anche oggi, non di rado, tra i metodi della polizia investigativa...*⁸³

Vengono quindi denunciate le modalità con cui sono svolte le indagini e gli interrogatori da parte della polizia; è necessaria, secondo Calamandrei, anche una seconda Commissione parlamentare che abbia il compito di vigilare sull'operato delle forze dell'ordine, ree di aver influito negativamente sull'esito di alcuni casi di cronaca.

⁸¹P. CALAMANDREI, *L'inchiesta sulle carceri*, cit. pag. 229

⁸² Informazioni raccolte sul seguente link: <https://www.unita.it/2023/06/04/quando-piero-calamandrei-esortava-a-visitare-le-carceri-e-un-atto-politico-bisogna-aver-visto/>

⁸³P. CALAMANDREI, *L'inchiesta sulle carceri*, cit., pag. 230

L'esempio citato è quello del caso Fort, rinominato dai giornali come 'la strage di via San Gregorio' nella quale furono assassinati la moglie di tale Giuseppe Ricciardi e i tre figli: venne indagata Rina Fort, amante del Ricciardi, e poi successivamente condannata all'ergastolo. Il caso fece scalpore per via delle modalità con cui venne interrogata la Fort; costretta ad un interrogatorio di diciassette ore di fila nelle quali subì violenze da parte della polizia, finendo poi per firmare la confessione che la vedeva come unica colpevole degli assassinii⁸⁴.

Calamandrei aggiunge:

Ho voluto fare, in questi ultimi mesi, una specie di inchiesta privata e discreta fra gli avvocati e i magistrati: vi assicuro che ho raccolto materiali impressionanti, sui quali non voglio darvi qui particolari; ma li potrei dare al Ministro quando me li chiedesse (ma non me li chiederà). Gli avvocati interpellati mi hanno risposto in via confidenziale, ma mi hanno fatto promettere di non dir pubblicamente i loro nomi, perché essi sanno che se, nel rivelare quei metodi, precisassero dati e circostanze, verrebbero a danneggiare i loro patrocinati: li esporrebbero a rappresaglie, a persecuzioni, forse a imputazioni di calunnia⁸⁵

Alla nomina della Commissione sui metodi della polizia si oppose l'on. Tambroni, il quale appoggiò solamente l'altra Commissione e suggerì anche che la durata di questa fosse permanente e non più temporanea⁸⁶, anche se ritornò sulla proposta iniziale due giorni dopo durante l'approvazione dell'ordine del giorno da parte del Senato.

La seduta del 28 ottobre 1948 terminò con l'approvazione all'unanimità di una Commissione speciale, e quindi temporanea, sulle carceri; essa venne formalmente istituita il 10 dicembre 1948 come "Commissione parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari"⁸⁷. Questa era composta da cinque senatori e cinque deputati: Pietro Mastino, Rocco Salomone, Vincenzo Monaldi, Sandro

⁸⁴Informazioni raccolte sul seguente link: https://www.storiadimilano.it/Personaggi/cronaca_nera/rina_fort.htm

⁸⁵P. CALAMANDREI, *L'inchiesta sulle carceri*, cit., pag. 231

⁸⁶ Fernando Tambroni fu membro del Partito Popolare Italiano e contribuì alla fondazione della Democrazia Cristiana; fu inoltre il quindicesimo Presidente del Consiglio, il terzo della III legislatura. Informazioni raccolte sul seguente link: https://it.wikipedia.org/wiki/Fernando_Tambroni

⁸⁷ DE VITO C. "La commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri, cit., pag. 103

Pertini, Fausto Gullo, Giuseppe Bettiol, Piero Calamandrei, Pasquale Marconi, Maria Nicotra e Giovanni Persico, il quale diede il nome alla stessa Commissione.⁸⁸

I membri della Commissione rappresentavano i maggiori partiti antifascisti e il loro compito era quello di vigilare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti e sui metodi adoperati dal personale carcerario per mantenere la disciplina all'interno degli istituti giudiziari.

La Commissione Persico poté contare della piena fiducia di molti detenuti, probabilmente a causa delle storie personali dei membri, ex detenuti anch'essi; con una circolare n. 2704/2197 del 22 luglio 1949 si dispose che a norma dell'art. 90 dell'allora Regolamento penitenziario, gli internati potessero far pervenire istanze ai componenti della Commissione. Di seguito una testimonianza proveniente dai detenuti all'interno del carcere di Civitavecchia:

*[...] noi vi chiediamo, On.li deputati, di intervenire immediatamente in nostro favore. Allo stato attuale della legislazione carceraria, Voi rappresentate l'unico Organo che possa concretamente difendere chi è in stato di detenzione.*⁸⁹

2.3 – “Chiarimenti” sul regime carcerario fascista

Per meglio fare il punto sulla effettiva situazione carceraria la rivista riporta le memorie e le riflessioni di altri ex detenuti politici, autori di testimonianze di verità sempre taciute all'epoca.

Una delle deposizioni più significative è quella di Riccardo Bauer⁹⁰ all'interno del capitolo denominato “Il regime carcerario italiano” nel quale egli esamina lucidamente tutti i problemi del carcere, anche grazie alla sua esperienza durante il regime.

⁸⁸ DE VITO C. “La commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri”, cit., pag. 104

⁸⁹ Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. N. 185 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 17 novembre 1949, avente per oggetto ‘Detenuto A.M’

⁹⁰ Riccardo Bauer si arruolò come volontario durante la Prima Guerra Mondiale. Collaboratore con *Rivoluzione liberale* di Piero Gobetti, fu cofondatore di *Il caffè*, e contribuì a organizzare la fuga di Filippo Turati in Francia. Dopo aver fondato con Carlo Rosselli il movimento di Giustizia e Libertà, egli pagò la sua intransigente opposizione al regime fascista con lunghi anni di carcere e di confino. Liberato nel 1943, Bauer divenne uno dei principali esponenti del partito d'Azione e dirige la giunta militare del CLN. Informazioni recuperate tramite il seguente link: <https://www.umanitaria.it/storia/i-protagonisti/bauer>

Riporto brevemente una sua osservazione di ordine generale:

Vi è una legge che governa la vita del carcere ed è quella della paura, se si considera l'opera e l'atteggiamento delle autorità preposte alla vigilanza dei detenuti; quella della ipocrisia se si considera il comportamento di questi ultimi.

Il carcere è anzitutto e soprattutto, direi quasi esclusivamente, custodia; e custodia significa rendere impossibile la fuga, ma anche evitare ogni grana per chi è responsabile della sorveglianza di gente ovviamente pronta, appena si possa, a prendere il volo, usando astuzia o violenza. [...] Il detenuto dev'essere, per quanto possibile, cosa. Il regolamento carcerario tende in ogni modo a renderlo tale. Lo scarso valore del personale di custodia fa sì che questi soltanto su cose e non su uomini possa facilmente affermare la propria autorità.⁹¹

Quando Bauer parla della *legge della paura*, egli si riferisce a quella che domina gli agenti di polizia penitenziaria che spesso si ritrovano isolati tra una trentina di detenuti che si sono macchiati di terribili delitti; in quel caso l'agente potrebbe ritrovarsi compromesso ancora prima dell'arrivo dei soccorsi. È in questo caso che la paura, legge del carcere, si traduce in una norma: umiliare e abbassare il detenuto ad una cosa, per poi punirlo ad ogni minima infrazione disciplinare. In questa situazione, il detenuto, per evitare ulteriori supplizi, finge il massimo rispetto per le norme e dissimula la propria ribellione per ingraziarsi il custode: da qui, *il regno dell'ipocrisia*.

L'autore poi analizza le singole problematiche, partendo dall'alimentazione, e descrivendola come *"insufficiente e dieteticamente sbagliata"*. Essa era composta prevalentemente da acqua, pane e cibo cotto di bassa qualità che provocò sintomi di natura scorbutica nei detenuti più anziani. La ragione della difettosa alimentazione era dovuta al sistema di appalto vigente; le società appaltatrici per vincere la gara, offrivano il maggior sconto percentuale sulla cifra base, in questo modo al detenuto, per ragioni di economicità, veniva dato meno di quanto fosse effettivamente necessario.

Per quanto concerne il lavoro all'interno degli istituti, esso era, ed è, uno degli unici strumenti atti a ridare uno scopo di vita all'internato. I problemi legati al lavoro dipendevano dal fatto che le carceri fasciste potevano contare su una manodopera disorganica e variabile, a causa delle frequenti punizioni e trasferimenti. Inoltre, la

⁹¹ R. BAUER, *Il regime carcerario italiano* in "Il Ponte", *cit.*, pag. 239

riforma penitenziaria del regime aveva imposto ai detenuti di pagarsi il proprio mantenimento con il lavoro, finendo nella realtà dei fatti ad essere sottopagati, guadagnando un salario nettamente inferiore alle imprese esterne al carcere.

Un tema affrontato da Bauer e da altri autori all'interno del periodico è quello della scarsa igiene e dei carenti servizi sanitari del carcere. Riguardo alla scarsità di igiene, essa era conseguenza dell'antichità e del malfunzionamento delle strutture carcerarie: spesso erano vecchi castelli o conventi, le cui singole celle contenevano tre o quattro volte il numero massimo di detenuti rispetto al limite. Questi fattori causarono un forte problema di sovraffollamento e di scarsa igiene. I detenuti dovevano provvedere autonomamente alla propria pulizia e non erano dotati di sapone. Per quanto concerne le visite mediche, queste erano saltuarie e approssimative, contribuendo ad aumentare il forte pregiudizio dello stato di salute del singolo.

La rieducazione dei carcerati “è, così come avviene ora, un puro e semplice inganno”.⁹² La forma di rieducazione a cui i detenuti erano assoggettati maggiormente erano l'assistenza religiosa e la presenza di una biblioteca. L'assistenza religiosa si riduceva “alla coltivazione della peggiore ipocrisia e non concorreva alla rieducazione civile del reo”. La biblioteca invece conteneva una minima quantità di libri, scarti delle biblioteche private e spesso opere innocenti o scelte tramite il criterio agiografico.

La scuola invece si riduceva ad un semplice insegnamento per analfabeti: in tutte questi servizi offerti dal carcere per la rieducazione sociale, manca la figura del direttore, perché durante il regime, egli era meramente un burocrate-amministratore.

È con il capitolo “Psicologia Carceraria” di Vittorio Foa⁹³ che si analizzano meglio le conseguenze del carcere sulla mente dei detenuti. Foa analizza i detenuti ‘comuni’, che a differenza di quelli politici, subiscono maggiormente gli effetti della detenzione:

[...] l'aspetto principale dell'alterazione psicologica del recluso riguarda, secondo me, la sua sensazione del tempo, sensazione che condiziona tutte le altre sensazioni ed ha conseguenze serie, che investono a fondo l'intero sistema punitivo. A partire dal quarto o

⁹²R. BAUER, *Il regime carcerario italiano, cit.*, pag. 248

⁹³ Vittorio Foa, impiegato, venne arrestato nel 1936 e fu condannato per la sua attività clandestina a quindici anni di reclusione. Liberato nel 1943, fu militante del Partito Socialista Italiano. Informazioni trovate a pagina 304 de “Il Ponte”

*quinto anno di reclusione (ne ho constatato in me stesso l'inizio verso la fine del terzo anno), con l'attutirsi dei ricordi di azione e col meccanizzarsi di ogni movimento, il tempo si vuota e si fa geometrico e spaziale. Si ripensa il passato o ci si rappresenta il futuro come in una esteriore contemplazione priva di legami con la volontà ormai assente. [...]*⁹⁴

Per riportare il tema del rapporto tra il mondo 'dentro' e 'fuori', sia per la necessaria influenza che il secondo ha sul primo, sia per condannare l'ipocrisia dominante tra i cittadini 'onesti'⁹⁵, Foa conclude così il suo capitolo:

*. [...]ma l'uomo lasciato solo ha ancora la libertà di giudicare chi l'ha abbandonato. E spesso, agli occhi del recluso, le muraglie del carcere sembrano dilatarsi a dismisura ed avvolgere e chiudere in una segregazione morale volontaria il cosiddetto mondo degli uomini liberi, degli uomini che presumono di giudicare del loro prossimo e che sono subito costretti a chiudere disgustati gli occhi sul frutto delle loro malefatte, che chiamano giudizi*⁹⁶

Un'altra testimonianza fondamentale è quella contenuta nel capitolo '*Chiarimenti*' di Mario Vinciguerra⁹⁷, in cui l'autore, dopo aver analizzato la legislazione penitenziaria precedente al fascismo e quella introdotta con il Codice Rocco, ne denuncia ulteriori lacune.

Descrivendo la sua esperienza carceraria, Vinciguerra, distingue due tipi di malattie presenti nelle carceri: una organica e l'altra acquisita.

La malattia organica, ovvero la legislazione carceraria del vecchio Regno d'Italia, rafforzamento dell'ancor più antica legislazione sarda, caratterizzata dal dispotismo militaresco, fu quella che il regime fascista trovò, e a cui credette di aver portato rimedio tramite la propria legislazione, quella che definisce la malattia acquisita. "*E così il nostro regime penitenziario si trascina avendo addosso il male nuovo e quello vecchio*"⁹⁸.

Sopravvenuto il fascismo, infatti, emerse come Ministro della giustizia Alfredo Rocco, uomo, a parere di Vinciguerra, con grandi doti intellettuali e grande ambizione,

⁹⁴V. FOA, *Psicologia carceraria* in "Il Ponte", *cit.*, pag. 299

⁹⁵DE VITO C. "*La commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri*" pag. 110

⁹⁶V. FOA, *Psicologia carceraria*, *cit.*, pag. 304

⁹⁷ Mario Vinciguerra, laureato in lettere ed ex membro del Ministero dell'Istruzione, fu arrestato e condannato a 15 anni di reclusione per complotto a mano armata contro i poteri dello Stato. Dopo la liberazione divenne presidente della Società Italiana Autori ed Editori. Informazioni trovate a pagina 265 de "Il Ponte"

⁹⁸ M. VINCIGUERRA, *Chiarimenti* in "Il Ponte", *cit.*, pag. 256

ma dalla “*atmosfera mentale tenebrosa*”⁹⁹ in cui erano presenti sedimenti di sadismo; laddove Rocco descriveva i nuovi istituti come ‘austeri’, in realtà celava piacere nell’altrui sofferenza. La disciplina del suo Codice “*oscilla tra il Sant’Uffizio e l’Escuriale*”: dai metodi del primo, il Codice penale trasse la punibilità delle intenzioni.

Un altro principio della criminologia del Codice è l’onere della prova d’innocenza ricadente sull’accusato; qualsiasi libero cittadino che veniva messo in carcere era automaticamente presunto reo. Della stessa *forma mentis* fu il regolamento carcerario del 1931, già trattato nei paragrafi precedenti: un atteggiamento chiaramente emergente dalla relazione al codice presentata dal ministro Rocco:

“[...] L’art 1 del cap. 1 risponde alla necessità già avvertita... di segnare in termini non equivoci l’austero carattere dell’esecuzione penale, che... dev’essere di repressione di espiazione, di prevenzione generale e di emenda. [...] Ho riconosciuto la necessità non solo di dettare i precetti positivi, ma di formulare altresì una disposizione

che implica il divieto di ogni giuoco, festa o altra forma di divertimento che a quella austerità possa recare offese, eccettuando la cinematografia educativa, che rientra evidentemente nei normali mezzi d’istruzione civile. [...] Penso che, come la musica, altri fattori senza dubbio vi sono per rieducare e raffinare lo spirito umano; ma essi debbono restare riservati al cittadino che vive la vita onesta e libera ed essere interdetti a chi l’emenda deve conseguire attraverso l’esecuzione della pena”

Tra i mali della legislazione fascista, Vinciguerra ne denuncia due che, a suo parere, affliggono maggiormente i penitenziari: la follia e la tubercolosi. Quanto alle alienazioni mentali, le critiche di Vinciguerra si rivolgono all’art 148 del Codice Rocco che disponeva che:

“Se prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa, e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia...”

Ad una prima impressione, sottolinea Vinciguerra, sembrerebbe che la norma sia stata scritta per tutelare il condannato ricoverato e la sua salute mentale: la realtà è

⁹⁹M. VINCIGUERRA, *Chiarimenti cit.*, pag. 257

totalmente l'opposto in quanto se un detenuto perdeva il senno prima della fine dell'esecuzione della pena, questa si sospendeva, ed egli doveva scontare un lasso di tempo non specificato all'interno del manicomio; in questo modo una volta rinsavito, tornava a scontare il resto della pena interrotta nel carcere. Succedeva così che pene da espiare in cinque anni, potevano durare anche più del doppio o del triplo.

Il secondo male era la tubercolosi. Questa viene descritta da Vinciguerra come doppiamente funesta: *in primis*, in quanto il carcere fascista era una vera e propria coltura di batteri e malattie che causavano la morte di una grande porzione dei detenuti; *in secundis*, nei rari casi in cui un detenuto infetto fosse riuscito a tornare dalla propria famiglia, contribuiva al contagio di questa.

Decisamente inefficace, a suo parere, anche la procedura prevista nei casi di tubercolosi. Il protocollo prevedeva che dinnanzi ad un evidente caso di epidemia la segreteria della direzione del carcere procedesse ad un primo scambio di lettere con la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, presso il Ministero di grazia e giustizia a Roma; l'eccesso di burocratizzazione imposta dal regime comportava così fin dall'inizio una perdita di mesi.

Al termine della conversazione epistolare il detenuto finalmente riconosciuto malato poteva partire per l'unico sanatorio atto alla detenzione dei tubercolitici, quello di Pianosa¹⁰⁰. Per quanto concerne le modalità del viaggio, queste sono esplicitate nel regolamento che non comportava eccezioni, quindi i malati, al pari degli altri detenuti, partivano con la traduzione ordinaria, ovvero l'aggancio di un vagone ad un treno "omnibus o accelerato". Se il viaggio, per la sua eccessiva durata, avesse previsto tappe intermedie i prigionieri venivano ogni sera condotti in carceri dotate di un'ala denominata "il transito", luogo nel quale i condannati ospitati e quelli in partenza sostavano temporaneamente in attesa di raggiungere un altro istituto. Come si può facilmente intuire queste zone erano le più sporche, spesso private di brande, con i pagliericci disposti per terra dove sani e malati convivevano. Il calvario del malato poteva durare anche mesi; una volta giunto all'istituto di Pianosa, poteva finalmente interfacciarsi con il medico. Questi era un medico privato che esercitava nella zona adiacente al carcere; era pagato con un irrisorio stipendio versatogli dalla Direzione, e a

¹⁰⁰M. VINCIGUERRA, *Chiarimenti, cit.*, pag. 261

causa di un'effettiva mancanza di tempo per visitare scrupolosamente i pazienti reclusi, il servizio offerto era totalmente inadeguato.

Il quadro dipinto da Vinciguerra è quello di una sostanziale inefficacia di azione dei funzionari esecutivi, pur dotati di ampi poteri ma impediti nel loro concreto esercizio. In questo senso la sua critica si rivolge anche verso una nuova figura introdotta da Rocco nel panorama penitenziario, il magistrato di sorveglianza. È lapalissiana la differenza di quest'ultimo con quello dei nostri giorni: quello attuale ha come funzione principale quella di vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e di prospettare al Ministero della Giustizia le varie esigenze.

I primi magistrati di sorveglianza che avrebbero dovuto ricoprire tale incarico finivano per essere assimilati al personale amministrativo e ben si guardavano dall'avvicinarsi ai detenuti, visionando raramente i loro reclami. L'analisi di Vinciguerra si conclude con alcune considerazioni sul personale addetto alle carceri. *“Qualsiasi piano di riforma deve prevedere altresì una trasformazione radicale del personale di custodia, il quale dovrebbe essere scelto e considerato come il personale di una clinica, mentre è preso a rinfascio e avvilito dalla stessa amministrazione con un trattamento indecoroso”*¹⁰¹ Ne discende una sorta di deresponsabilizzazione nei confronti dei Direttori delle carceri e di tutto il personale che lavoravano all'interno:

*“Come potete pretendere questa opera intelligente e pietosa, ma insieme ferma e costante, da un personale di qualità scadente, entrato in carriera a caso, sotto la pressione del bisogno, e non scelto dall'amministrazione in vista di una determinata funzione? Ad un simile personale mettete in mano un regolamento Rocco, la cui lettera è inapplicabile, come abbiamo constatato, e poi tenetelo continuamente sotto la paura che potrà piombare da Roma il commendatore Mevio, ispettore centrale, e scoprire che non è stato ben inteso l'articolo [...]”*¹⁰²

Viene infine ricordato l'episodio di Donato Carretta, ex direttore del carcere di Regina Coeli, che nel 1944, durante un processo popolare nei confronti del questore di Roma Pietro Caruso, finì vittima di un linciaggio e di annegamento nel fiume Tevere,

¹⁰¹ M. VINCIGUERRA, *Chiarimenti, cit.*, pag. 264

¹⁰² M. VINCIGUERRA, *Chiarimenti, cit.*, pag. 265

per mano di parenti, i cui familiari erano stati vittime durante la sua direzione del carcere romano.¹⁰³ Nel descrivere questo episodio, Vinciguerra lo compatisce dicendo:

*“No, poveretto, non fu una belva umana, fu un uomo molto al di sotto del suo compito, come la maggior parte dei suoi colleghi; uno di quelli timidi, che, presi dagli eccessi di paura, possono diventare crudeli [...] In quest’aria soffocante delle carceri italiane si confondono carcerati e carcerieri: tutti carcerati, in fondo. Bisogna cambiare l’aria.”*¹⁰⁴

2.3.1- La differenza di trattamento tra i detenuti

Dal 1926 al 1943, circa 10.000 individui furono confinati per motivi politici. Tra questi, quelli considerati più pericolosi venivano prevalentemente inviati nelle colonie di confino delle isole di Lampedusa, Favignana, Ustica, Lipari, Ponza, Tremiti e Ventotene. In particolare, a partire dal 1930, la maggior parte degli antifascisti recidivi, tra i quali alcuni degli autori che hanno preso parte alla pubblicazione di questa rivista con le loro testimonianze, ritenuti bisognosi di speciale sorveglianza, fu destinata a queste ultime tre colonie.

I detenuti politici ritenuti meno pericolosi venivano rinchiusi negli ordinari istituti penitenziari, insieme a quelli ‘comuni’.

Uno degli aspetti precedentemente citati che necessita di una maggior analisi è la disparità del trattamento che subivano i detenuti all’interno degli istituti penitenziari: ne è prova indiretta il fatto che quasi tutti i ‘politici’ sentirono di essere usciti migliori dal carcere. Per quanto riguarda i ‘comuni’ avvenne l’opposto.

Fondamentale per comprendere la ragione di questa disparità è la testimonianza di Francesco Fancello che ne spiega le caratteristiche all’interno del paragrafo “‘Politici’ e ‘Comuni’ nelle patrie galere”.¹⁰⁵

I ‘politici’ godevano di rispetto e ammirazione da parte dei detenuti ‘comuni’, in quanto nei primi c’era la «*coscienza di soffrire per un ideale liberamente abbracciato,*

¹⁰³Informazioni trovate sul seguente link: <https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIV122017&id=8>

¹⁰⁴M. VINCIGUERRA, *Chiarimenti, cit.*, pag. 265

¹⁰⁵P. CALAMANDREI, “Il Ponte”, Anno V-N.3 pag. 401-405

*alimentata di continuo dalla solidarietà dei compagni».*¹⁰⁶ I detenuti per le altre pene, invece, non godevano dello stesso clima, sentendosi ‘soli’ in mezzo all’interesse e l’avversione degli altri.

La differenza più sostanziale era l’esclusione della possibilità di lavorare e l’esclusione dagli incarichi speciali per i ‘politici’; questi, tuttavia, riuscivano a imprimere resilienza e orgoglio nella propria vita, grazie al loro ideale che li riscaldava e soprattutto grazie all’attività intellettuale che occupava le loro giornate. Una grande porzione dei detenuti civili era composta dai ceti meno abbienti, e di conseguenza il livello dei ‘comuni’ era troppo basso per tentare evasioni ideali tramite attività come la lettura o lo studio autonomo. Il lavoro secondo la letteratura sull’argomento era lo strumento auspicato per la catarsi del detenuto; anche se non se ne possono ignorare i benefici di natura tecnica e finanziaria, è certo che il lavoro svolto nelle case di pena era ben lontano dal rispondere allo scopo voluto.

L’amministrazione penitenziaria auspicava che il trattamento riservato ai politici potesse attivare un effetto deterrente per i comportamenti violenti e che riuscisse, allo stesso tempo, a diffondere consapevolezza in merito alla necessaria sicurezza dello Stato. L’effetto della pena, dunque, viene compromesso da quello dell’espiazione, che coincide, nel carcere fascista, con la vendetta sociale.

*“La Custodia non tollera l’allegrezza, specialmente quella collettiva dei condannati. Li si vorrebbe rassegnati e tristi. Per fortuna, i «politici» se ne infischiano e nessuna provocazione riusciva a deprimerne il morale. Anche nei momenti di lotta più acuta essi riuscivano ad essere di buonumore con dispettoso scandalo dei secondini. Ma i «comuni» non hanno difesa”*¹⁰⁷

L’aspetto della diversità di trattamento tra i detenuti viene inoltre affrontata da Alessandro Policreti¹⁰⁸ che, all’interno del paragrafo ‘*Lux in Tenebris*’ conferma che la maggiore differenza tra i detenuti era la prevaricazione del lavoro che, per disposizione

¹⁰⁶P. CALAMANDREI, “Il Ponte”, Anno V-N.3 pag. 383

¹⁰⁷P. CALAMANDREI, “Il Ponte”, Anno V-N.3 pag. 403

¹⁰⁸ Alessandro Policreti, avvocato, venne arrestato e condannato dai fascisti e scontò la sua pena nel carcere di Regina Coeli, dove riuscì a liberarsi nel 1943. Informazioni trovate a pag. 387 de “Il Ponte”

ministeriale, comportava una pena supplementare ai condannati politici¹⁰⁹: l'unico lavoratore ammesso all'interno del braccio dei 'politici' era il barbiere, il quale era un detenuto comune.

Le differenze di trattamento cominciavano sin dall'arresto. Quando ad essere condannati erano protagonisti della Resistenza, gli arrestati venivano torturati dalla polizia allo scopo di estorcerne confessioni, o per fanatismo, o per odio di parte.

2.4 - Il carcere femminile

Una delle due testimonianze offerta dalla rivista di Calamandrei circa il carcere femminile è quella di Adele Bei. Operaia, fu condannata in quanto comunista a diciotto anni di carcere, scontandone sette nell'istituto di Perugia, e due di confino all'isola di Ventotene, in quanto detenuta 'politica'.

All'interno del suo articolo 'Episodi di vita in un carcere femminile', la Bei racconta dei suoi interrogatori, che seguivano lo stesso procedimento di quelli subiti dai membri della Resistenza maschili: a pestaggi e insulti seguivano sempre le minacce di fucilazioni. Il tutto per carpire il possibile sui movimenti dei nemici politici e degli oppositori. Successivamente agli interrogatori, coerentemente con le altre deposizioni degli autori già citati nei paragrafi precedenti, trovava spazio un processo veloce e senza possibilità di contraddittorio, dove veniva erogata la pena.

L'esperienza delle detenute politiche si differenziava da quella maschile, in quanto il regolamento penitenziario veniva seguito in misura ancora inferiore sia dalla Direzione, sia dalle custodi: il personale di sorveglianza era infatti composto da suore che avevano dimenticato i comandamenti cristiani e ogni sentimento di pietà. Soventi erano i pestaggi che queste eseguivano verso le condannate, anche per le minime infrazioni, o le negazioni della corrispondenza con i loro famigliari o figli.

La Bei commenta così:

*“tutto questo definisce il capolavoro fascista, la più triste espressione di negazione umana”*¹¹⁰

¹⁰⁹P. CALAMANDREI, "Il Ponte", Anno V-N.3 pag. 383

¹¹⁰A. BEI, *Episodi di vita in un carcere femminile* in "Il Ponte", *cit.*, pag. 374

Identico era invece il sostegno che le detenute politiche si davano a vicenda. In mancanza dell'applicazione del regolamento penitenziario, le condannate spesso si imponevano un regolamento interno che comportava una auto-disciplina, come la rotazione dei servizi da fare all'interno della struttura.

Il servizio più particolare era senza dubbio la funzione della "mamma". Compito della "mamma" era il controllo della cassa, il libretto della spesa e il provvedere alle compagne malate.

La critica della Bei rivolta al carcere di Perugia diviene accusa nei confronti dell'intero sistema carcerario "*mezzo di corruzione anche per coloro che avrebbero possibilità di redimersi*"¹¹¹. Le criticità lamentate sono molteplici e in molti casi hanno a che fare con l'ignoranza dei diritti fondamentali della persona. Tra queste: la mancanza di attenzione, dopo e l'entrata nell'istituto, verso la condanna da scontare, la tipologia del reato e la mentalità del detenuto (specialmente la sensibilità del soggetto). Per quanto concerne la tipologia dei reati commessi, non viene fatta nessuna distinzione tra giovani e adulte, tra assassine, prostitute e ladre.

Oltre ai sopra citati abusi da parte delle custodi, le detenute sono soggette allo sfruttamento da parte della Direzione del carcere e del governo stesso per il lavoro che viene svolto all'interno: il lavoro di ricamo e cucito, che all'interno del carcere ha un ruolo fondamentale, viene compensato irrisoriamente, svilendolo al tal punto da rendere impossibile l'acquisto di alimenti basilari.

Il capitolo si chiude con una serie di auspici e di consigli rivolti ad una riforma penitenziaria, atta a migliorare la condizione delle internate. È essenziale che il personale addetto alla rieducazione dei detenuti sia formato e che abbia famiglia (probabilmente per una questione di sensibilità), inoltre sul detenuto deve essere svolto uno studio accurato sulla psiche e personalità del detenuto. A suddetto personale deve essere negata l'applicazione di ogni forma di violenza e deve essere abolito il letto di forza, con il quale il reo, violato il regolamento, veniva legato coattivamente e lasciato solo in una stanza per giorni.¹¹² Infine il carcere deve garantire aria pura e un vitto

¹¹¹ A. BEI, *Episodi di vita in un carcere femminile*, cit., pag. 376

¹¹² A. BEI, *Episodi di vita in un carcere femminile*, cit., pag. 376

sostanzioso e deve munirsi di una biblioteca che possa aiutare il detenuto ad acculturarsi.

L'altra testimonianza è fornita da Ester Parri, moglie di Ferruccio Parri, arrestata dalle SS tedesche nel 1945 a Milano. La Parri denuncia le condizioni igieniche precarie e il malfunzionamento del carcere, sottolineando la mancanza di attenzione verso i detenuti e l'assenza di qualsiasi intento rieducativo, prevalendo unicamente il desiderio di punire.

L'unico rimedio per sopravvivere sarebbe quello di conservare *'la freddezza della pietra'*¹¹³, resistendo giorno dopo nell'attesa della scarcerazione.

¹¹³ E. PARRI, *Quando si è di fredda pietra, cit.*, pag. 391

Capitolo 3

Tra passato e presente

3.1. “Quello che si potrebbe fare subito”

Nella prima metà di questo terzo capitolo della tesi, si vogliono riportare tutti gli auspici dei detenuti riguardo la necessità di cambiamenti del diritto penitenziario mediante riforme, al tempo, ritenute necessarie.

Prima di affrontare le suddette riforme degli anni che seguono la fine del fascismo, con la stesura della Costituzione, e di illustrare il regime carcerario contemporaneo, urge soffermarsi su due ulteriori articoli della rivista.

Come già affermato nel capitolo precedente i problemi maggiormente riscontrati all'interno degli istituti penitenziari riguardavano l'alimentazione, la scarsa igiene all'interno delle strutture, la mancanza del rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e la reale efficacia del fine rieducativo della pena

I saggi ‘Quello che si potrebbe fare subito’¹¹⁴, scritto da Ernesto Rossi¹¹⁵, e ‘Riforme necessarie’¹¹⁶, di Vincenzo Baldazzi¹¹⁷, contengono un sunto di tali problematiche.

Nel primo, Rossi, nel ricordare la sua esperienza di prigionia, stila una lista di esigenze che dovrebbero essere rispettate nella futura riforma penitenziaria. In primo luogo, è necessaria una ristrutturazione o una ricostruzione degli edifici carcerari; questi costruiti nel secolo precedente e quindi ancora influenzati dal carattere afflittivo delle pene, presentavano celle senza acqua corrente, senza sanitari e con la mancanza di illuminazione notturna. I cortili destinati al “passeggio” erano esposti perennemente al sole o totalmente all'ombra. Dopo aver ricordato la problematica del sovraffollamento, la riforma avrebbe, a suo dire, dovuto contenere misure atte a separare le diverse tipologie di detenuti: sovente accadeva che innocenti stessero a stretto contatto con

¹¹⁴ E. ROSSI, *Quello che si potrebbe fare subito* in “Il Ponte”, *cit.*, pag. 417-420

¹¹⁵ Ernesto Rossi, giornalista ed economista italiano, operò nell'ambito del Partito d'Azione e del successivo Partito Radicale. Insieme a Colorni e Spinelli è considerato uno dei principali esponenti italiani del federalismo europeo.

¹¹⁶ V. BALDAZZI, *Riforme necessarie* in “Il Ponte”, *cit.*, pag. 394-396

¹¹⁷ Vincenzo Baldazzi, repubblicano e antifascista, venne arrestato e condannato fino al 1943 a causa dell'emanazione delle “leggi eccezionali”. Fu uno dei capi del Partito d'Azione romano. Informazioni trovate sulla rivista, “Il Ponte”, *cit.*, pag. 396

“malati prepotenti o sporcaccioni”¹¹⁸, rendendo il carcere una scuola di depravazione, pederastia e di perfezionamento del delitto. Viene ribadita la necessità di modificare la dieta alimentare somministrata dall’amministrazione penitenziaria che spesso lasciava il detenuto a digiuno la sera, nutrendolo di pasti inadeguati e scadenti.

Altri punti cardine dell’auspicato rinnovamento penitenziario sono il far fronte alle già citate assenze di controlli sulle guardie, libere di compiere ogni genere di soprusi e sicure della impunità; sui sanitari che potevano lasciare morire i malati e sui superiori in grado di “*far perdere i sensi a forza di pugni al detenuto*”, senza che nessuno fuori dal carcere venisse a saperlo, specialmente se si trattava di un detenuto povero e considerato rifiuto della società.

Rossi richiedeva una ricollocazione delle celle di punizione, specialmente nel carcere di Portolongone e in quello di Regina Coeli, dove queste erano situate nel sotterraneo di una vecchia polveriera e prendevano la luce da un finestrino nel soffitto. Fondamentale poi un aumento dei poteri del magistrato di sorveglianza che doveva essere messo in grado di denunciare eventuali abusi di potere.

Nel secondo articolo ricordato, Baldazzi suggerisce che la riforma debba modificare l’organizzazione penitenziaria e in particolar modo le colonie agricole di pena in cui, secondo l’autore, dovrebbero trasferirsi le famiglie dei detenuti in modo da assicurare a questi un clima adatto a rinforzare il sentimento del dovere. Accanto alle officine, agli stabilimenti e alle colonie, dovrebbero essere realizzate delle scuole di avvicinamento al lavoro, dotate di nuovi insegnanti in grado di svolgere lezioni e corsi che tendano alla riqualificazione del reo.

Fine ultimo della riforma deve essere quello di creare una società che non costringa un soggetto a delinquere per sopravvivere, organizzata sul privilegio di pochi e sulla miseria e disperazione di molti.¹¹⁹

3.2. - *Il carcere modello per i detenuti*

¹¹⁸ V. BALDAZZI, *Riforme necessarie, cit.*, pag. 418

¹¹⁹ V. BALDAZZI, *Riforme necessarie, cit.*, pag. 396

Preso atto dell'inefficacia e della degradazione che contraddistingue le carceri italiane, a riprova della volontà di Calamandrei e dei redattori della rivista di proporre soluzioni concrete, interviene Corrado Tumiati¹²⁰, analizzando un carcere modello, quello di Hoogstraaten, che dovrebbe essere preso come esempio dalla riforma penitenziaria per l'edificazione di strutture più adeguate.

La struttura, una prigione-scuola, come tutte quelle presenti in Belgio, si presenta come un modello all'avanguardia rispetto a quelle nostrane e a quelle oltre Oceano. Il carcere di Hoogstraaten, riservato ai detenuti dai sedici ai trent'anni, ha conservato tre pilastri del carcere tradizionale: la cella, il silenzio e la disciplina; per tutto il resto invece è una scuola vera e propria, nel più completo significato della parola.

Ognuno dei quattro reparti in cui è diviso è gestito da un direttore-pedagogo, mentre la struttura viene gestita totalmente da due diplomati in pedagogia (evidente è la differenza con le carceri italiane in cui, come citato nei paragrafi precedenti, erano del tutto assenti delle figure professionali e preparate).

Nonostante la fermezza della disciplina, l'aria che si respira al suo interno è una novità per questo panorama: si sente "la presenza invisibile di una società che, se è inesorabile nel difendersi, s'è tuttavia spogliata d'ogni rancore vendicativo"¹²¹

La struttura si presenta esteriormente come un castello gotico, immerso nella natura fiamminga, e al suo ingresso presenta un cortile, adibito alla ginnastica mattutina: lì, infatti, la salute fisica del detenuto era rispettata. L'istituto era suddiviso in quattro sezioni contrassegnate con le prime quattro lettere dell'alfabeto, dalla A alla D: il passaggio da una all'altra rappresentava il progresso del detenuto durante il soggiorno forzato. Nella sezione A il detenuto veniva sottoposto ad una rigida disciplina carceraria, ma anche a regolari lezioni ed esami con il pedagogo, lo psichiatra e l'assistente sociale; durante queste lezioni, i professionisti formavano il fascicolo del singolo soggetto, per stabilirne eventuali disturbi e difetti del carattere in modo da programmare un percorso individuale per la rieducazione e il rientro nella società, se possibile.

¹²⁰ Corrado Tumiati fu uno dei più importanti studiosi nell'ambito psichiatrico internazionale, grazie ai suoi contributi in ambito medico. Nel secondo dopoguerra divenne redattore letterario del 'Il Ponte'

¹²¹ C.TUMIATI, *Una prigione modello* in, "Il Ponte", cit., pag. 422.

A capo delle singole sezioni erano posti i detenuti che si erano contraddistinti per la migliore tenuta fisica, caratteriale e lavorativa: si creavano in questo modo dei sub-regolamenti e gerarchie all'interno delle singole sezioni.

Il passaggio finale alla sezione D significava la semi-libertà in quanto il detenuto otteneva celle migliori, e con esse la possibilità di arredarle a suo piacimento e di adottare un animale domestico. L'istituto della semi-libertà permetteva al detenuto, una volta guadagnata la fiducia del magistrato, di dimorare all'interno del carcere solo la notte, potendo quindi abbandonarlo di giorno per il lavoro.¹²²

Le conclusioni de "Il Ponte" ribadivano l'esigenza di verificare la realtà al fine di cambiarla radicalmente.¹²³ Tale verifica avrebbe dovuto essere effettuata dalla già citata Commissione parlamentare d'inchiesta del 1948. Per quanto riguarda il cambiamento, la nuova legge penitenziaria verrà promulgata con un ritardo di ventisei anni rispetto al 1949.

Nelle prossime pagine tratterò del carcere moderno e delle differenze e similitudini rispetto alle previsioni di Calamandrei e degli autori sopra riportati.

3.3. - *Le riforme dopo il Fascismo*

In una relazione della Presidenza del Consiglio, portata in sede di Consiglio dei ministri il 1° settembre 1944, si era già affermata la volontà di una riforma del Codice penale: le modifiche dovevano tendere a "eliminare dalla legislazione penale ogni traccia delle ideologie fasciste"¹²⁴, riscrivendo il codice in modo organico e sistematico.

In seguito alla Liberazione era palese l'intento del governo di procedere in quella direzione; vennero infatti emanate modifiche parziali al codice Rocco, come l'abolizione della pena di morte e una diversa previsione sanzionatoria per i reati contro le pubbliche cariche dello Stato e le sue istituzioni.¹²⁵

¹²² C.TUMIATI, *Una prigione modello*, cit., pag. 423

¹²³ S. MARGARA, *Il dover essere della riforma*, contenuto nel numero speciale 2002 della 'Rassegna penitenziaria e criminologica', pag. 32

¹²⁴ DE VITO C. "La commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri", cit., pag. 139

¹²⁵ ACS, MGG- Ufficio Legislativo, Cat.17 da 1 a 24, f.17/1-3, 'Legge 11 novembre 1947, n. 1317 Modificazione degli articoli 276 e ss. del Codice penale per la difesa delle istituzioni repubblicane'

Nello stesso anno del discorso alle Camere di Calamandrei venne predisposta una seconda riforma al Codice penale, presentata dal Guardasigilli Grassi che, dopo aver istituito una Commissione ministeriale, promulgò un Progetto preliminare al Codice penale¹²⁶, cui seguì l'anno successivo un Progetto di modificazioni per l'aggiornamento del Codice di procedura penale.

Il primo progetto si occupò dell'abolizione del titolo X del Codice Rocco, denominato "Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe".

Nella relazione della Commissione circa al Libro Secondo, si diceva:

*"il Progetto si è ispirato al principio di apportare quelle modificazioni sostanziali che, per generale convincimento, apparivano mature per essere tradotte in formule legislative e quelle riforme di carattere strettamente tecnico, suggerite, nella interpretazione dell'attuale testo legislativo, così dalla dottrina come dalla giurisprudenza"*¹²⁷.

Dalla suddetta relazione e dalle altre proposte di modifica si evince la volontà di recidere con la legislazione fascista; volontà che però si produsse in cambiamenti solo formali.

In seguito alle celeri mutazioni degli orientamenti politici, si abbandonò l'idea di una riforma del Codice: a causa della decisione di votare tale riforma successivamente all'approvazione della Costituzione, gli equilibri politici appena formati decisero di evitare riforme significative.

La tanto auspicata riforma penitenziaria rimase dunque organicamente connessa con il Codice Rocco, rimanendo quindi condizionata dalla permanenza della legislazione tanto criticata dagli autori della rivista di Calamandrei.

Con l'entrata in vigore della Costituzione vennero fissati una serie di principi fondamentali che ebbero risvolti anche in ambito penitenziario. Gli articoli in questione furono: l'articolo 13 Cost. che sanciva l'inviolabilità della libertà personale, l'articolo 24 Cost. sul diritto alla difesa, e in particolare l'articolo 27 Cost, che originariamente disponeva:

¹²⁶ Ministero Grazia e Giustizia- Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale- Comitato esecutivo, *Progetto preliminare del Codice penale*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1950.

¹²⁷ Ministero Grazia e Giustizia- Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale- Comitato esecutivo, *Progetto preliminare del Codice penale*, cit., pag. 9

*“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”*¹²⁸

Persico, trovandosi a stendere la relazione sull'operato della sua Commissione alla fine del 1950, constatò che all'interno del Codice penale vigente, veniva mantenuta la divisione tra la pena e la misura di sicurezza, nonostante l'umanizzazione del sistema penitenziario, alla luce dell'art. 27 Cost. Egli insistette per inserire l'uso di sostitutivi penali quali il perdono giudiziale o la sospensione della pena; queste idee non intaccarono l'ossatura dei codici.¹²⁹

I concetti relativi al trattamento clinico, all'osservazione dei detenuti e alla specializzazione del personale penitenziario non furono presi in considerazione dai politici riformatori, i quali preferirono discutere di un'astratta rieducazione dei detenuti. Quando si trattò di tradurre in regolamenti gli articoli basati sui dati raccolti, la Commissione Persico ricalcò le proposte contenute nel 'Progetto del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena' del Comitato ministeriale, approvato con r.d. nel 1931.¹³⁰

I pilastri del trattamento rimasero il lavoro, la religione e l'istruzione. Quanto al lavoro, questo era definito “addestrativo, produttivo e curativo”.¹³¹

L'istruzione mirava a risolvere la problematica dell'analfabetismo, grazie al rinnovamento delle biblioteche e al miglioramento dell'assetto scolastico: tuttavia una particolarità era data dal fatto che soltanto ai detenuti sotto i quarant'anni era dato diritto di usufruire di questi servizi.

La religione rimaneva quella cattolica, con la possibilità di cambiare culto se richiesto sin dal momento dell'entrata nel carcere.

¹²⁸ F. DE ANGELIS e S. TORGE, *“La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi”* cit., p.23

¹²⁹ DE VITO C. *“La commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri”*, cit., pag. 141

¹³⁰ DE VITO C. *“La commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri”*, cit., pag. 143

¹³¹ Ministero Grazia e Giustizia- Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale- Comitato esecutivo, *Progetto preliminare del Codice penale*, cit., pag. 20-21

In altri campi, accanto a proposte innovative come le liberazioni anticipate, l'istituzione di una commissione di detenuti per il controllo del vitto, il rafforzamento del ruolo e dell'autonomia del giudice di sorveglianza e la concessione di licenze brevi per gravi motivi familiari e a fini rieducativi, si evidenziavano posizioni decisamente conservatrici. Ad esempio, l'idea di sviluppare il lavoro penitenziario attraverso opere di bonifica e dissodamento dei terreni, seguendo una pratica ampiamente sperimentata durante il periodo fascista, che ignorava completamente la necessità di favorire la formazione professionale dei detenuti. Inoltre, permaneva il ruolo del direttore nella censura della corrispondenza e si affermava esplicitamente che il livello del vitto dei detenuti non doveva discostarsi da quello dei ceti meno abbienti della popolazione.

Le vicende della Commissione Persico evidenziarono chiaramente la debolezza della prospettiva di rinnovamento che si manifestò più come una vaga istanza umanizzatrice, spesso derivante dall'esperienza diretta dei membri, piuttosto che come un preciso progetto di trasformazione del settore istituzionale e delle aree ad esso collegate, quali l'ordinamento giudiziario, il sistema penale e l'assetto assistenziale.

Le lacune interne allo schieramento riformatore non fecero altro che rafforzare una caratteristica già presente negli equilibri effettivi tra innovatori e conservatori, ovvero la netta superiorità di questi ultimi. Tale superiorità era sia teorica, dovuta alla natura specialistica della materia, sia politica, in quanto in linea con la tendenza dominante dell'epoca, che vedeva un progressivo assorbimento delle istanze di cambiamento emerse nel dopoguerra all'interno di uno schema istituzionale tradizionale, spesso in continuità con il passato.

Questo processo è chiaramente visibile nel dibattito della Costituente, dove l'inclusione del già citato principio della rieducazione nell'art. 27 della Costituzione, fu già di per sé un risultato faticoso, e la speranza di vederlo applicato concretamente era, come detto, ancora più remota. Una simile tendenza si riscontra anche nella Commissione Persico.

Nonostante la notevole originalità di quell'esperienza nel panorama delle commissioni parlamentari sul problema penitenziario, le sue proposte non furono mai

raccolte in un progetto organico: accantonate fino alla riforma dei codici, anche a seguito del parere del Consiglio di Stato, esse rimasero inattuato.¹³²

Gli auspici della Commissione trovarono riscontro nella Circolare del 1° agosto 1951, n. 4014/2473, emanata dal Guardasigilli democristiano Adone Zoli,¹³³ che si apriva con le seguenti dichiarazioni:

“L'attuale regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, in vigore dal 1931, contiene disposizioni che non sembrano più rispondenti alle moderne esigenze penitenziarie, derivanti da criteri innovatori, frutto di appassionate discussioni e di voti autorevoli nei recenti Congressi internazionali.

*Questo Ministero, pertanto, ne aveva proposto la riforma, che ha trovato però ostacoli insormontabili per la immediata attuazione, poiché si è desiderato, soprattutto da alcuni Organi Consultivi interpellati, che essa seguisse la riforma del Codice penale, la quale è invece ancora in fase di progetto e di studio. Tuttavia, l'Amministrazione penitenziaria, di fronte alle impellenti necessità di un miglioramento della vita carceraria, ha attuato di fatto ed in via di esperimento alcune modificazioni alle disposizioni vigenti relative al trattamento dei detenuti ed esse si sono dimostrate talmente soddisfacenti per le migliorate condizioni di vita di questi ultimi, che inducono a perseverare nella via intrapresa”*¹³⁴

La circolare Zoli fu percepita dai funzionari dell'epoca come una riforma autentica.

Nella versione originaria del *Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena* erano previsti una serie di articoli, oltre al già citato art. 78 sulle modalità di chiamata

¹³² DE VITO C. “La commissione parlamentare d’inchiesta sulle carceri”, cit., pag. 144-146

¹³³ Antifascista, Adone Zoli nel 1943 fu arrestato in quanto membro della Resistenza. Dopo la Liberazione di Firenze (11 agosto 1944), divenne uno degli esponenti più in vista della DC: eletto deputato nelle elezioni del 1948, Zoli fu vicepresidente del Senato dal marzo 1950 al luglio 1951, quando divenne ministro di Grazia e Giustizia del settimo Governo De Gasperi. Con tale incarico Zoli (che aveva sostenuto a suo tempo l'attuazione di quella che va sotto il nome di "amnistia Togliatti"), operò per il miglioramento delle condizioni di vita e della dignità dei detenuti, non venendo mai meno al suo antifascismo. Informazioni trovate sul seguente link: <https://www.anpi.it/biografia/adone-zoli>

¹³⁴ Circolare n. 4014/2473, prot. N. 707/7.8 del ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale Istituti e Prevenzione e Pena – Ufficio Segreteria, in data 1° agosto 1951, avente per oggetto ‘Regolamento penitenziario’, ai Sigg. Direttori degli Istituti di Prevenzione e di pena; per conoscenza: ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello, ai Sigg. Procuratori presso i Tribunali, ai Sigg. Giudici di Sorveglianza presso i Tribunali della Repubblica.

del detenuto ¹³⁵: in particolare gli art. 253-255 trattavano l'obbligo del silenzio nel seguente modo:

“Il silenzio è obbligatorio per i detenuti durante tutti i movimenti che si compiono nell'istituto, nelle ore della scuola nelle funzioni del culto, e nelle ore notturne fra il segnale del silenzio e quello della sveglia.

Nelle ore e nei luoghi diversi da quelli sopraindicati i detenuti possono parlare a bassa voce.

Eguualmente a bassa voce rispondono alle domande loro rivolte dal personale dell'istituto o nel dare allo stesso spiegazioni o notizie.

È fatto espresso divieto ai detenuti di rivolgere parola e anche di rispondere agli estranei che visitano l'istituto senza averne ottenuta la facoltà dal funzionario od agente che accompagna il visitatore, salvo che si tratti di autorità che hanno il diritto di interrogare i detenuti.”

Le modifiche introdotte dalla circolare Zoli comportarono l'abolizione dell'obbligo di silenzio, quando rivolto esclusivamente alla degradazione dell'individuo; inoltre permise ai detenuti di essere chiamati di nuovo con il proprio cognome. Venne permesso ai condannati di tenere all'interno della cella una fotografia della propria famiglia, e il materiale necessario per scrivere loro delle lettere. Tutto ciò era già possibile in epoca fascista, ma nella circolare Zoli trovò un'importante formalizzazione.

Ai direttori venne imposto di limitare l'uso dell'isolamento e della "cintura di sicurezza", furono impartite direttive per eliminare il fenomeno dei trasferimenti arbitrari e vennero indicate le modalità per incrementare le conferenze e le rappresentazioni cinematografiche e teatrali. Relativamente al lavoro, il periodo di tirocinio gratuito fu limitato a un massimo di due mesi. Infine, fu permesso che le salme dei detenuti fossero messe a disposizione delle famiglie, laddove in precedenza esse diventavano patrimonio dei laboratori di ricerca anatomica.

¹³⁵ Vedi *retro* Cap 1, par. 1.6 - La disciplina del diritto penitenziario durante il Fascismo

È palese che la realtà all'interno delle carceri non aveva potuto ricalcare neppure nell'epoca fascista il Regolamento del Guardasigilli Rocco, progettato per evidenziare il carattere afflittivo della pena. Inoltre, esso era stato già modificato prima del 1951 da alcuni interventi ministeriali e, soprattutto, era stato continuamente sottoposto a revisione pratica da parte delle direzioni delle carceri.

Tuttavia, la circolare emanata da Zoli sembrò rappresentare quel segnale politico di attenzione al problema carcerario che era stato sostanzialmente assente nell'immediato dopoguerra, e per questo motivo venne investita di un significato che andava ben oltre il suo reale contenuto.

È evidente, infatti, la limitatezza di tale intervento rispetto alle aspettative di una riforma complessiva e coerente del sistema penale e penitenziario, sollevate nei primi anni del dopoguerra dalle varie Commissioni. Di fronte a tali promesse, la gestione delle carceri mediante circolari ministeriali, inaugurata dalla nota di Zoli, non poteva che evidenziare il fallimento di una prospettiva organicamente riformatrice.¹³⁶

3.4 - Il carcere contemporaneo

In questo paragrafo verranno analizzate tutte le riforme che il mondo del carcere ha visto nel corso degli ultimi anni. Il fatto che la stragrande maggioranza delle riforme siano racchiuse in una cinquantina d'anni, evidenzia il ruolo importante delle direttive della Corte Europea dei diritti dell'Uomo e la loro recezione negli ordinamenti europei.

Un primo progetto di riforma organica sull'ordinamento carcerario si ebbe solo nel 1960, per mano del Ministro di Grazia e Giustizia, Guido Gonella. Il disegno di legge 285/1960, adottava i principi espressi nel Consiglio di Ginevra dell'ONU, del 22 luglio/3 agosto del 1955¹³⁷, e contenuti nel documento “*Complesso di regole minime di trattamento dei detenuti*” la cui ratio era quella di stabilire una serie di principi

¹³⁶ DE VITO C. “*La commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri*”, cit., pag. 148

¹³⁷ V. BAVARO, “*Dei delitti e delle pene*”, Milano, 2007, pag. 441-445

fondamentali per una corretta organizzazione del carcere, applicabile indistintamente ad ogni detenuto.¹³⁸

Soltanto allora vennero abolite le pene corporali e le punizioni esemplari come l'utilizzo delle già criticate camicie di forza e delle celle oscure. Le regole dell'ONU imponevano ai direttori degli istituti penitenziari di affiancare al personale di custodia specialisti esperti in psichiatria, psicologia e medicina. L'uso della forza poteva essere adoperato soltanto nei casi di legittima difesa, eversione o resistenza.

La più importante riforma italiana in materia penitenziaria fu quella del 1975 che segnò una svolta, sostituendo il regolamento carcerario fascista del 1931. Nonostante l'introduzione di una serie di regole di cui tratterò nelle prossime pagine, nella suddetta riforma le regole ONU sul personale di custodia non trovarono accoglimento.

Solamente con la legge n.315/1990 venne sciolto il Corpo degli Agenti di Custodia ed istituito il Corpo di Polizia Penitenziaria,¹³⁹ ottenendo in questo modo una totale smilitarizzazione del personale che divenne così sottoposto ad una disciplina meno rigida e ad una riduzione degli scontri con i detenuti.¹⁴⁰

Il legislatore del '75 emendò in più punti il disegno di legge Gonella e approvò nel medesimo anno la legge n. 354, denominata "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà*".

La riforma mise finalmente in pratica il dettato costituzionale dell'art. 27 comma 3 Cost. secondo cui:

"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Il principio fondamentale di questa concezione risiede nell'idea che la pena possa e debba avere una funzione rieducativa, comprendendo una serie di attività e misure di

¹³⁸ F. DE ANGELIS e S. TORGE, "*La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi*" cit., pag. 24

¹³⁹ M. CANEPA, S. MERLO, "*Manuale di Diritto Penitenziario, Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*", Milano, 2010, pp. 91-98

¹⁴⁰ F. DE ANGELIS e S. TORGE, "*La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi*" cit., pag. 24

natura trattamentale, finalizzate al reinserimento sociale del detenuto. Vennero inoltre richiamati altri principi della Costituzione, come quello di uguaglianza ex art. 3 Cost., rielaborato nel comma 2 dell'art. 1 dell'Ordinamento Penitenziario; la presunzione di non colpevolezza, richiamata nel comma 5 del medesimo articolo.¹⁴¹

Il capo quarto della legge 354 del 1975 era dedicato al regime penitenziario, in particolare al sistema di punizioni e ricompense: l'innovazione fu che vennero enunciati soltanto i principi generali e a differenza dei vecchi Regolamenti, le singole infrazioni non venivano descritte. Il capo sesto invece riguardava una novità assoluta rispetto al passato, ovvero le misure alternative alla detenzione. Modificate dalla futura legge n. 663 del 1986 (legge Gozzini), le misure alternative alla detenzione comprendevano la semilibertà, l'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare e l'istituto della liberazione anticipata.

La riforma prevedeva quattro diversi tipi di istituti penitenziari: gli istituti di custodia cautelare, che avevano lo scopo di internare gli imputati per dividerli dai detenuti già condannati; gli istituti per l'esecuzione delle pene, suddivisi in base alla differente pena da scontare in case di arresto e case di reclusione; gli istituti per le misure di sicurezza detentive, divisi a loro volta in colonie agricole, case di lavoro, case di cura e di custodia e ospedali psichiatrici. Un'ultima struttura innovativa, che tuttavia non vedrà mai la sua realizzazione ad eccezione per un breve periodo nel carcere di Rebibbia¹⁴², era il cosiddetto 'centro di osservazione', istituto atto ad osservare la personalità del detenuto per personalizzare il suo trattamento.

Successivamente a queste novità riguardanti l'amministrazione burocratica, la riforma del '75 introdusse l'istituto della Magistratura di Sorveglianza, ben diverso dal prototipo previsto dalla legislazione fascista.

La Magistratura di Sorveglianza si articola in due distinti organi giurisdizionali: l'Ufficio di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza. Quest'ultimo, originariamente noto come Sezione di Sorveglianza, è ubicato presso le Corti d'Appello e detiene

¹⁴¹ F. DE ANGELIS e S. TORGE, *“La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi”* cit., pag. 25

¹⁴² F. DE ANGELIS e S. TORGE, *“La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi”* cit., p.28

competenza territoriale sull'intero distretto. La sua composizione comprende magistrati ordinari e specialisti non togati, quali accademici e professionisti in psicologia e psichiatria. Il Tribunale di Sorveglianza opera come un collegio giudicante formato da quattro membri: due magistrati e due esperti; svolge inoltre funzioni di giudice sia in prima che in seconda istanza riguardo alle ordinanze emanate dall'Ufficio di Sorveglianza.

L'Ufficio di Sorveglianza, invece, esercita la propria giurisdizione su più circondari configurandosi come un organo monocratico composto da uno o più magistrati di sorveglianza, e gode di una considerevole autonomia rispetto ai Tribunali di Sorveglianza.

La Magistratura di Sorveglianza ha l'importante compito di monitorare l'esecuzione delle pene, in ossequio alle finalità rieducative sancite dall'articolo 27, comma terzo, della Costituzione. Tale compito si concretizza attraverso il controllo sull'organizzazione degli istituti penitenziari, la concessione di permessi e l'approvazione di programmi di trattamento personalizzati per ciascun detenuto, comprendendo anche la possibilità di lavoro all'esterno, a condizione che siano rispettati specifici e rigorosi requisiti.

La riforma riuscì a superare la durezza e l'arretratezza del Codice Rocco, anche se permasero alcune problematiche, tra cui la difficoltà a sottoporre i detenuti più pericolosi a misure detentive differenziate: soltanto con la legge Gozzini venne introdotto un regime di sorveglianza particolare, previsto dall'art. 41bis.¹⁴³ Questo articolo introdusse la facoltà per il Ministro della Giustizia di sospendere le normali regole interne ai penitenziari, in casi di rivolte o di altre situazioni di emergenza.

La legge 663 del 1986 pose una nuova concezione di rieducazione, in quanto i detenuti avevano la possibilità di accedere alle misure premiali a seconda del proprio comportamento: avendo direttamente la facoltà di incidere sulla propria pena, c'era maggiore interesse ad evitare tumulti ed episodi che potessero minare l'ordine dell'istituto.

¹⁴³ F. DE ANGELIS e S. TORGE, *“La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi”* cit., p.29

Si deve registrare come negli anni '90, soprattutto a causa dell'incremento dei reati a stampo mafioso, ci fu un ritorno al carattere afflittivo della pena, complice lo Stato di aver adottato diversi provvedimenti legislativi che stravolsero l'apparato normativo creato nel ventennio precedente.

La citata riforma del '75 introdusse l'art 4-bis che divideva i detenuti in due fasce e solo una di queste poteva accedere alle già descritte misure premiali. La legge n.356 del 1992 modificò il regime penitenziario aggiungendo un secondo comma all'art 41-bis, introdotto dalla legge Gozzini, al regime penitenziario. La novità di questa aggiunta comportò che la sospensione delle normali regole del trattamento dei detenuti per il periodo strettamente indispensabile al ristabilimento dell'ordine e della sicurezza all'interno dell'istituto, poteva essere autorizzato anche nei confronti di un singolo detenuto o internato, in particolare per i reati previsti proprio dall'art. 4-bis, comma primo, con l'obiettivo di prevenire eventuali connessioni con associazioni criminali o eversive alle quali il soggetto potesse essere affiliato.¹⁴⁴

È indubbio come la codificazione italiana del secondo dopoguerra in materia penitenziaria abbia avuto come fine quello di recidere nettamente con la legislazione fascista. Il risultato, tuttavia, non si può dire che sia stato totalmente perseguito.

Nel prossimo paragrafo verranno infatti analizzati i lasciti delle problematiche del carcere fascista, tutt'ora presenti nel nostro ordinamento penitenziario.

3.4.1- Le condizioni del carcere contemporaneo: un retaggio del passato

In questo paragrafo finale del mio elaborato, ho tentato di esaminare tre delle molteplici dinamiche che affliggono il sistema penitenziario contemporaneo italiano.

Il fil rouge che lega le suddette questioni è caratterizzato dal fatto che sono tutte riconducibili a quelle stesse critiche mosse dagli autori della rivista "Il Ponte" di Calamandrei analizzata nel secondo capitolo. Per questi motivi si possono ritenere dei retaggi delle carceri fasciste.

¹⁴⁴ O. VOCCA, "Il Carcere, Linee di politica criminale", Milano, 2003, pp. 164–175

Il primo problema di cui voglio trattare riguarda una norma entrata in vigore il 16 novembre del 2023, e contenuta all'interno del 'Pacchetto Sicurezza': con il nuovo delitto di rivolta, nasce "il reato di lesa maestà" carceraria.

Il reato di rivolta, così introdotto dal nuovo art 415-bis del Codice penale, punisce fino ad 8 anni chiunque:

"...all'interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta".

La novità di questo reato sta nell'equiparare la violenza alla resistenza passiva e alla tentata evasione; in sintesi, se tre detenuti che condividono la stessa cella sovraffollata si rifiutano di obbedire all'ordine di un agente di polizia, con modalità non violente, saranno denunciati per rivolta.¹⁴⁵

Qualsiasi detenuto, dunque, grazie alla nuova norma, anche mediante le condotte non violente sopra descritte, potrebbe vedersi escluso dall'accesso ai benefici penitenziari poiché la rivolta viene equiparata ai delitti di terrorismo e a quelli a stampo mafioso.

L'aspetto più problematico risiede certamente nell'aver inserito il tentativo di evasione tra le condotte punibili nell'organizzazione di una rivolta; in questo modo vi è una violazione sostanziale del principio *ne bis in idem*: non essendo possibile essere puniti due volte per due delitti diversi a causa della stessa condotta, un detenuto verrebbe, secondo l'art 415-bis, anche incriminato ai sensi dell'art. 385 del Codice penale, nel quale già è previsto il medesimo reato.

Secondo il giurista Borgna, la norma «si tradurrà dunque in un'arma di ricatto»¹⁴⁶.

La minaccia di un ricatto in questo caso potrebbe venire utilizzata per imporre disciplina e silenzio a una parte dei detenuti, che non dovranno più esprimere dissenso, protestare o opporsi a qualsiasi ordine impartito dall'amministrazione carceraria.

¹⁴⁵ Informazioni raccolte dal seguente sito link: <https://www.antigone.it/news/3507-il-ritorno-del-carcere-fascista>

¹⁴⁶ Informazioni reperibili sul seguente link: <https://masterx.iulm.it/attualita/ecco-il-reato-di-non-violenza-nelle-carceri-con-il-nuovo-art-415-bis/>

Ciò rappresenterebbe l'annichilimento degli internati, esclusi definitivamente da ogni dimensione di vita autonoma e responsabile, trasformandoli in corpi innocui destinati a obbedire. L'introduzione del reato di rivolta carceraria, che sarà applicabile anche ai migranti detenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), richiama chiaramente le norme del regolamento carcerario fascista del 1931.

All'epoca, il regolamento infatti prevedeva che "i detenuti devono passeggiare in buon ordine e parlare a bassa voce [...] per dare spiegazioni al personale di sorveglianza, i detenuti sono obbligati a parlare a bassa voce" e che "sono assolutamente proibiti i canti, le grida, le parole scorrette, le domande e i reclami collettivi".

Appaiono distanti le battaglie di Calamandrei per il miglioramento delle condizioni delle carceri italiane giudicate 'illegali e criminali' anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il secondo retaggio di cui vorrei trattare si riferisce alla condizione del sovraffollamento delle carceri italiane; problema già affrontato nei capitoli precedenti dagli autori Bauer e Rossi, e che accomuna tutta l'esperienza carceraria italiana dell'ultimo secolo.

Per comprendere quanto sia grave la questione del sovraffollamento urge citare due pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo, richiamate anche dal messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere.

La prima pronuncia riguarda il caso *Sulejmanovic contro Italia*; il ricorrente riferiva che nel periodo compreso tra il 30 novembre 2002 e il 15 aprile 2003, egli fu costretto a condividere la cella con altre cinque persone, ognuna delle quali disponeva di una superficie di circa 2,70 metri quadrati. Successivamente, dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, egli condivise la cella con altri quattro detenuti, disponendo ciascuno, in media, di una superficie di 3,40 metri quadrati. Il ricorrente ha pertanto presentato istanza alla Corte di Strasburgo, affermando che le condizioni della sua detenzione avevano violato l'articolo 3 della CEDU, la quale proibisce la tortura. In particolare, Sulejmanovic ha invocato i parametri stabiliti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, parametri ai quali anche la Corte aveva fatto riferimento in alcune delle sue decisioni, che indicano in 7 metri quadrati la superficie

minima desiderabile di cui ogni detenuto dovrebbe disporre all'interno della propria cella.

Con la decisione del 16 luglio 2009 (ricorso n. 22635/03), la Corte ha stabilito che nel caso in specie, “ci fu un’evidente carenza di spazio personale, costituendo in tal modo una violazione dell’articolo 3 della CEDU, che vieta trattamenti inumani e degradanti”.¹⁴⁷

Il secondo caso riguarda la celebre causa *Torreggiani e altri contro Italia*; nel caso in specie un gruppo di detenuti degli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza avevano adito la Corte EDU lamentando che le loro condizioni di detenzione costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle rispettive celle, nelle quali avevano a disposizione uno spazio personale di soli 3 metri quadrati.

Con la sentenza dell’8 gennaio 2013, la Corte ha riconosciuto la violazione dell’articolo 3 della CEDU, rilevando che le condizioni descritte avevano inflitto ai ricorrenti un livello di sofferenza superiore a quello già associato alla detenzione. La Corte ha evidenziato che “la violazione del diritto dei ricorrenti di godere di condizioni detentive adeguate non è dovuta a episodi isolati, ma deriva da un problema sistemico, risultato di un malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano, che ha colpito e può continuare a colpire molte persone in futuro”.¹⁴⁸

Nonostante le suddette condanne da parte della Corte EDU, e ricordando lo scopo della sentenza pilota ovvero quello di, una volta individuato un problema sistematico all’interno di un ordinamento, offrire allo Stato la possibilità di sanare la propria problematica prima di ulteriori condanne, la situazione in Italia non è cambiata.

¹⁴⁷Camera dei deputati- Documentazione e ricerche, “*La questione carceraria*” Elementi di documentazione sulle tematiche oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, Doc. I, n. 1 n. 64 14 ottobre 2013, pag. 13

¹⁴⁸ Camera dei deputati- Documentazione e ricerche, “*La questione carceraria*” Elementi di documentazione sulle tematiche oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, Doc. I, n. 1 n. 64 14 ottobre 2013, pag. 14

Avvalendomi del Report di fine anno 2023, a cura dell'Associazione Antigone¹⁴⁹, riporto in seguito i dati dello scorso anno relativi all'incremento dei detenuti ed al conseguenziale sovraffollamento.

La popolazione detenuta è in continuo aumento; a fronte di 51.272 posti disponibili, le persone internate nei vari istituti della penisola sono poco più di 60.000 in data 30 novembre. Analizzando l'ultimo trimestre o detenuti sono aumentati di 1.688 unità, circa 400 in più rispetto il novembre del 2022.

Il tasso di affollamento ufficiale è del 117,2% ma rispetto al valore medio, in molte regioni italiane la situazione è decisamente più allarmante: basti pensare che in Puglia il tasso si aggira sul 153,7%, in Lombardia sul 142%, mentre a Brescia arriva al 200%. Lo spazio a disposizione dei detenuti, quindi, continua inesorabilmente ad abbassarsi. Nelle 76 carceri visitate dall'Osservatorio Antigone, in 25 istituti erano garantiti solo 3mq per ogni singolo detenuto.

Un'altra criticità rilevata è la fatiscenza delle carceri: delle 76 visitate, il 34,4% è stato costruito prima del 1940 (di cui la maggior parte risalgono al 1900); in una misura inferiore al 10% degli istituti non tutte le celle sono provviste del riscaldamento; in più di metà delle celle visitate manca la doccia all'interno.

Il problema del sovraffollamento e del degrado del carcere, come evidenziato nel capitolo precedente, non solo non si è risolto ma sembrerebbe continuare a peggiorare.

L'ultimo retaggio del carcere fascista è rappresentato dall'abuso di potere della polizia penitenziaria verso i condannati.

Se durante il regime fascista e ancora prima durante le codificazioni precedenti la Costituzione degli Stati dell'Europa, i pestaggi inflitti ai detenuti erano frequenti ed impuniti, in uno stato di diritto come quello odierno italiano ci si aspetterebbe la massima tutela nei loro confronti.

Tramite la Legge n.110 del 14 luglio 2017, il legislatore italiano ha introdotto, sollecitato più volte dalla Corte EDU, anche con una sentenza del 2015¹⁵⁰ che ha

¹⁴⁹Reperibile al seguente link:
<https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Microrapporto2023.pdf>

¹⁵⁰ La sentenza in questione è relativa al caso *Cestaro contro Italia*

condannato l'Italia per essere priva di una normativa atta a punire il reato di tortura, gli articoli 613- bis e -ter all'interno del Codice penale.

L'art. 613-bis punisce con la reclusione dai quattro ai dieci anni chi:

“con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa”

La pena è aumentata dai cinque ai dodici se il soggetto che la cagiona è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Nel 2021 vi è stata la prima condanna per tale reato; nel caso in specie il Tribunale di Ferrara ha condannato un agente di polizia penitenziaria ex art. 613-bis c.p., reo di aver torturato un detenuto. Senza l'introduzione degli articoli sopra citati, l'agente sarebbe risultato non punibile per le sue condotte.

Nella Casa Circondariale di Torino 25 funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria sono stati rinviati a giudizio perché accusati di tortura e omissione di denuncia, per fatti commessi a danno di una quindicina detenuti ristretti nella sezione dei sex-offenders tra il 2017 e il 2019¹⁵¹.

Per concludere vorrei porre l'attenzione sul caso della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, divenuto il più importante per la storia della nostra Repubblica, essendo prevista l'imputazione per il reato di tortura di 105 funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria. Nel caso in questione circa 283 agenti hanno pestato e torturato i detenuti all'interno della struttura, in conseguenza di una rivolta dovuta all'emergenza del Covid-19 che aveva iniziato a diffondersi anche all'interno delle carceri italiane.

¹⁵¹ Informazioni trovate sul seguente link: <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/indagine-sui-procedimenti-penali-per-tortura/>

Conclusioni

Risulta evidente il percorso travagliato che ha visto il diritto penitenziario dalle sue origini nella cultura latina e poi medievale, sino ai giorni nostri.

Per quanto concerne le condizioni delle attuali strutture presenti in Italia, non si può dire esaudito il sogno degli autori citati dalla rivista “Il Ponte”. Celle troppo piccole per contenere il numero minimo di detenuti al suo interno; non tutte poi, provviste di riscaldamento o di sanitari interni.

Il sovraffollamento è un problema cronico del nostro Paese. Sul sito del Ministero della Giustizia sono reperibili i dati aggiornati al 31 maggio 2021: su 189 istituti, 116 sono sovraffollati, più del 60 per cento. Per ovviare a questo problema, nel corso degli ultimi cinquant’anni, sono state previste diverse soluzioni. Fino al 1992, anno in cui è stata riformata la Costituzione all’art. 79, si è cercato di porre un rimedio con gli strumenti dell’amnistia e dell’indulto. Già Beccaria, prima della Rivoluzione Francese, in un passaggio contenuto nel suo “Dei delitti e delle pene”, durante il periodo di transizione dalla forma di potere assolutistico all’illuminismo, affermò circa il potere clemenziale: “il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti, e che la pena non n’è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell’impunità”¹⁵².

Reso decisamente più complesso l’iter per l’amnistia e l’indulto, il legislatore intervenne sul diritto sostanziale e processuale penale con una serie di riforme che avevano lo scopo di alleggerire il numero di detenuti: tra le prime ci fu la previsione della sospensione obbligatoria dell’esecuzione delle pene detentive fino ai tre anni (diventati quattro nel 2018), e tra le seconde l’incremento dell’utilizzo delle misure alternative alla sospensione. L’ultimo intervento rilevante in materia fu la Legge 199/2010, c.d. ‘svuotacarceri’ che prevedeva l’esecuzione delle pene detentive non superiori ad un anno di reclusione presso il proprio domicilio.

Nonostante tutti questi interventi legislativi il problema del sovraffollamento risulta sempre presente.

¹⁵² Informazioni trovate sul seguente link: <https://www.ilfoglio.it/giustizia/2020/06/30/news/quando-la-politica-depotenzia-la-costituzione-perche-e-importante-ripristinare-amnistia-e-indulto-321609/>

Un'altra problematica, diretta conseguenza dei pochi spazi garantiti al detenuto e alla carente proposta di attività rieducative per questi ultimi, è legata all'alto tasso di suicidi compiuti all'interno delle carceri. Come riporta un report di 'Ristretti Orizzonti', dal 2000 al 2023 sono stati 1352 i suicidi negli istituti penitenziari; si tratta di circa il 40% delle morti totali avvenute in carcere, contro una media europea del 26%.

Si può ritenere fallimentare la riforma del '75 in quanto da una parte ha previsto l'utilizzo delle misure alternative alla detenzione, dall'altra non ha saputo intervenire efficacemente contro queste problematiche.

È maturata presso molti giuristi la necessità di 'superare' l'idea di carcere in quanto, citando l'ex giudice della Corte costituzionale Zagrebelsky, la detenzione rappresenterebbe "il retaggio della premodernità che rende esplicita una condizione in cui viene amputato il primo diritto dell'essere umano: il diritto al proprio tempo".¹⁵³

Una società senza carcere potrebbe portare ad una produzione maggiore di sicurezza, essendo la prigione in primis ad essere il fattore criminogeno per eccellenza.

I giuristi che si sono convinti di quest'idea, ancora utopica, fanno leva sul testo letterale dell'art 27 Cost. che non fa mai riferimento alla reclusione e al carcere. Lo stesso principio della rieducazione della pena sembrerebbe contrastare con il carcere 'duro', ovvero il regime penitenziario previsto dall'art. 41-bis.

Con un comunicato datato 15 aprile 2021, la Corte costituzionale ha annunciato il carattere incostituzionale del regime di detenzione perpetua previsto dall'ergastolo ostativo. Dello stesso avviso è la Corte EDU che in una sentenza del 2019 ha ritenuto l'art. 41-bis contrario all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Per concludere si può ritenere superata la concezione del carcere descritta da Turati come un "cimitero dei vivi", ma sono palesi le criticità tutt'ora presenti all'interno degli istituti penitenziari.

Se il numero 3 dell'anno V della rivista "Il Ponte" risulta essere una fonte ricca di suggerimenti e speranze di cambiamento del regime carcerario, il percorso che ha portato al carcere contemporaneo non è stato né coerente né celere; al contrario è

¹⁵³ Informazioni reperibili dal seguente link: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-riforma-penitenziaria-e-il-fallimento-del-carcere_233.php#:~:text=Zagrebelsky%20definisce%20la%20detenzione%20retaggio,il%20diritto%20al%20proprio%20tempo.

evidente una necessità di ulteriori interventi legislativi atti non tanto al ‘tamponare’ le situazioni di criticità, bensì a riformare il carcere alle proprie fondamenta.

Bibliografia

Fonti:

- ACS, MGG- Ufficio Legislativo, Cat.17 da 1 a 24, f.17/1-3, ‘*Legge 11 novembre 1947, n. 1317 Modificazione degli articoli 276 e ss. del Codice penale per la difesa delle istituzioni repubblicane*’
- Camera dei deputati- Documentazione e ricerche, “*La questione carceraria*” Elementi di documentazione sulle tematiche oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, Doc. I, n. 1 n. 64 14 ottobre 2013
- Circolare n. 4014/2473, prot. N. 707/7.8 del ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale Istituti e Prevenzione e Pena – Ufficio Segreteria, in data 1° agosto 1951, avente per oggetto ‘Regolamento penitenziario’, ai Sigg. Direttori degli Istituti di Prevenzione e di pena; per conoscenza: ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello, ai Sigg. Procuratori presso i Tribunali, ai Sigg. Giudici di Sorveglianza presso i Tribunali della Repubblica
- Commissione parlamentare per le carceri. Corrispondenza anno 1949, B. 25, f. 138 sf. 1, prot. N. 185 del Ministero di Grazia e Giustizia – Commissione Parlamentare per le carceri, in data 17 novembre 1949, avente per oggetto ‘Detenuto A.M
- Frammenti di Legge longobarda, cc c. 70-75 (anno 643)
- Ministero Grazia e Giustizia- Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale- Comitato esecutivo, *Progetto preliminare del Codice penale*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1950
- TURATI. F. Intervento nella seconda tornata di venerdì 18 marzo 1904, in Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XXI, seconda Sessione, Discussioni

Bibliografia:

- ANTONIELLI L. “*Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*”, Rubbettino, Catanzaro, 2006
- BALDAZZI V. *Riforme necessarie*, in “Il Ponte”
- BAUER R. *Il regime carcerario italiano* in “Il Ponte”

- BAVARO V. *“Dei delitti e delle pene”*, Zolfo Editore, Milano, 2007
- BEI A. *Episodi di vita in un carcere femminile* in “Il Ponte”
- BELLAZZI F. *Prigioni e prigionieri del Regno d'Italia*, Tipografia Militare, Firenze 1866
- BORZACCHIELLO A. *“La grande Riforma, breve storia dell’irrisolta questione carceraria”* – pubblicato in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.2 - 3/2005
- CALAMANDREI P. “Il Ponte”, Anno V-n.3
- CALAMANDREI P. *L’inchiesta sulle carceri e sulla tortura* in “Il Ponte”
- CANEPA M. e MERLO S. *“Manuale di Diritto Penitenziario, Le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali”*, Giuffrè, Milano, 2010
- CANOSA R. e COLONELLO I. *“Storia del carcere in Italia. Dalla fine del ‘500 all’unità”*, Sapere 2000, Roma, 1984
- DE ANGELIS F. e TORGE S. *“La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi”*, Aracne Editore, Roma, 2011
- DE VITO C. *La commissione parlamentare d’inchiesta sulle carceri*, Università degli Studi di Firenze, Cattedra di Storia dell’Europa contemporanea, 1949-1950
- FANCELLO F. *‘Politici e ‘Comuni’ nelle patrie galere*, in “Il Ponte”
- FESTA R. *Elementi di diritto penitenziario, l’ordinamento penitenziario e l’organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, II ed. Napoli, Simone, 1984
- FOA V. *Psicologia carceraria* in “Il Ponte”
- GARLAND D. *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, 1999
- IGNATIEFF M. *“Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese, 1750-1850.”*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1982
- MARGARA S. *Il dover essere della riforma*, contenuto nel numero speciale 2002 della ‘Rassegna penitenziaria e criminologica
- NEPPI MODONA G. *Istituzioni penitenziarie e società civile, in La costruzione sociale della devianza*, il Mulino, Bologna, 1977
- PARENTE A. *La Chiesa in Carcere*, Ufficio Studi Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia Roma, 2007
- PARRI E. *Quando si è di fredda pietra* in “Il Ponte”
- PAVARIANI M. e MELOSSI D. *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1977
- POLICRETI A. *Lux in tenebris*, in “Il Ponte”

- ROSSI E. *Quello che si potrebbe fare subito*, in “Il Ponte”
- RUSCHE G. e KIRCHHEIMER O. *"Pena e struttura sociale"*, Il Mulino, Bologna, 1984
- TESSITORE G. *L'utopia penitenziale borbonica*, Milano, Franco Angeli, 2002
- TUMIATI C. *Una prigione modello*, in “Il Ponte”
- TURATI F. “*Dal Sepolcro dei vivi*”, in Discorsi parlamentari di Filippo Turati, Vol. I, Tipografia della Camera dei deputati, Roma 1950
- VOCCA O. *Il carcere linee di politica criminale*, ed. Liguori, Napoli, 2003
- VINCIGUERRA M. *Chiarimenti* in “Il Ponte”
- WEISSER M, R. *Criminalità e repressione nell' Europa moderna*, Bologna: Il Mulino, 1989

Sitografia:

- ANTONUCCI C. *Dall'unità agli Stati Generali dell'Esecuzione Penale* in “Associazione Antigone” <https://www.ragazzidentro.it/storia-della-giustizia-minorile-in-italia/1000/>, ultimo accesso 22/10/23
- CARUCCI P. *Casa di pena, poi Stabilimento di pena, poi Istituto per l'esecuzione della pena* in “Guida generale Archivi di Stato” <http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/document.aspx?uri=hap:localhost/repertori/R087730#:~:text=Le%20case%20di%20relegazione%20vengono,la%20seconda%20tutti%20gli%20altri.>, ultimo accesso 10/10/23
- CASSETTI A. *Carceri (1860-1928)*, in “LombardiaBeniCulturali” <https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00020A/>, ultimo accesso 19/10/23
- CIUFFOLETTI S. *Quando la politica depotenzia le Costituzione, perché è importante ripristinare amnistia e indulto*, in “Il Foglio”, <https://www.ilfoglio.it/giustizia/2020/06/30/news/quando-la-politica-depotenzia-la-costituzione-perche-e-importante-ripristinare-amnistia-e-indulto-321609/>, ultimo accesso 16/06/2024
- COLOMBO M. *Rina Fort, la belva di via San Gregorio*, in “Storia di Milano” https://www.storiadimilano.it/Personaggi/cronaca_nero/rina_fort.htm, ultimo accesso 03/02/24

- CONCAS A. *Il carcere, origini etimologiche e caratteristiche*, in “Diritto.it” [://www.diritto.it/il-carcere-origini-etimologiche-e-caratteristiche/](http://www.diritto.it/il-carcere-origini-etimologiche-e-caratteristiche/) ultimo accesso 19/09/23
- CORLEONE F. *La riforma penitenziaria e il fallimento del carcere*, in “Questione Giustizia”, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-riforma-penitenziaria-e-il-fallimento-del-carcere_233.php#:~:text=Zagrebelky%20definisce%20la%20detenzione%20retaggio,il%20diritto%20al%20proprio%20tempo, ultimo accesso 16/06/2024
- FORNARI F. *Morire per una sillaba. Il linciaggio di Donato Carretta*, in “Cosmpolis” <https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIV122017&id=8>, ultimo accesso 12/04/024
- GONNELLA P. *Il ritorno del carcere fascista*, in “Associazione Antigone” <https://www.antigone.it/news/3507-il-ritorno-del-carcere-fascist>, ultimo accesso 10/05/24
- MARTINELLI A. *Riccardo Bauer, il coraggio di cambiare*, in “Società Umanitaria”: <https://www.umanitaria.it/storia/i-protagonisti/bauer>, ultimo accesso 30/03/24
- MAZZOTTA C. *Art 415 bis- Il nuovo reato di “non violenza” nelle carceri*, in “MasterX” <https://masterx.iulm.it/attualita/ecco-il-reato-di-non-violenza-nelle-carceri-con-il-nuovo-art-415-bis/> ultimo accesso 10/05/24
- NELLO P. *Il ritratto biografico di colui che fu il principale artefice della caduta di Mussolini*, in “Il Mulino” <https://www.mulino.it/isbn/9788815093905?forcedLocale=it>, ultimo accesso 15/11/23
- PALETTI E. e COSTANTINI M. *Indagine sui procedimenti penali per tortura*, in “Associazione Antigone” <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/indagine-sui-procedimenti-penali-per-tortura/>
- PARENTE A. *“Quando il carcere era galera, ed i bagni erano penali”*, sul sito: <https://www.rassegnapenitenziaria.it/>, ultimo accesso 29/09/23
- PUGIOTTO A. *Quando Piero Calamandrei esortava a visitare le carceri: “È un atto politico, bisogna aver visto”* in “L’Unità”, <https://www.unita.it/2023/06/04/quando-piero-calamandrei-esortava-a-visitare-le-carceri-e-un-atto-politico-bisogna-aver-visto/> ultimo accesso 27/01/24

- VITALE E. *Origine e significato del liberalsocialismo italiano*, in “Cosmopolis” <https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=VI12011&id=4>, ultimo accesso 26/11/23
- *Brigantaggio*, in “Enciclopedia Italiana Treccani” www.treccani.it/enciclopedia/brigantaggio_%28Enciclopedia-Italiana%29/ ultimo accesso 21/09/23
- *Fernando Tambroni*, in “Wikipedia” https://it.wikipedia.org/wiki/Fernando_Tambroni, ultimo accesso 27/02/24
- *L'osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione*, in “Associazione Antigone” <https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/67110e79-ceab-4a0c-8a53-b14ea9c98c0f/page/woQXC>, ultimo accesso 19/05/24
- *La Storia* in “Il Ponte” <https://www.ilponterivista.com/la-storia/>, ultimo accesso 12/01/24